



**Provincia di Bologna
Assessorato Agricoltura**

Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale

Delibera di Giunta Provinciale n.485 del 22.11.2005

GRUPPO DI LAVORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Settore Sviluppo Economico

Fabio Falleni, Ubaldo Marchesi, Sergio Santi

Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti

Alessandro Delpiano, Chiara Girotti, Elettra Malossi,
Michele Sacchetti, Alice Savi

CONSULENTI ESTERNI

Raffaella Bedosti, Francesco Sacchetti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione fornita:

Paola Altobelli

Servizio Pianificazione Paesistica – Provincia di Bologna

Marina Guermandi

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – Regione Emilia-Romagna

Giordano Ronchi

*Settore Sviluppo Economico – Assetto fondiario, Bonifica ed
Irrigazione – Provincia di Bologna*

SOMMARIO

Premessa

1	Principali elementi di riferimento del PTCP vigente per la pianificazione del territorio rurale	pag. 7
1.1	<i>Ambiti e Unità di Paesaggio nel PTCP</i>	pag. 7
1.2	<i>Il Territorio rurale nel PTCP</i>	pag. 7
1.2.1	<i>Ambiti del territorio rurale</i>	
1.2.2	<i>Utilizzi delle aree nel territorio rurale</i>	
1.3	<i>Rapporto PTCP/PSC</i>	pag. 8
1.4	<i>Rapporto PTCP e Strumenti di programmazione per lo sviluppo rurale</i>	pag. 9
2	Quadro di riferimento per il processo di pianificazione e gestione del territorio rurale alla scala comunale	pag. 11
3	Approfondimenti conoscitivi relativi al territorio rurale	pag. 15
3.1	<i>Elementi di riferimento per l'articolazione del territorio rurale presenti nel PTCP</i>	pag. 15
3.2	<i>Approfondimenti per l'individuazione degli Ambiti del territorio rurale e delle Unità di Paesaggio</i>	pag. 16
3.3	<i>Approfondimenti per l'articolazione della disciplina relativa agli edifici nel territorio rurale</i>	pag. 18
3.4	<i>Approfondimento conoscitivo degli strumenti urbanistici previgenti</i>	pag. 19
4	Orientamenti per l'articolazione dei contenuti degli strumenti urbanistici comunali e degli strumenti di programmazione per lo sviluppo rurale	pag. 21
4.1	<i>Disposizioni della LR 20/2000 e del PTCP riguardanti gli ambiti del territorio rurale e le unità di paesaggio</i>	pag. 21
4.1.1	<i>Ambiti del territorio rurale</i>	
4.1.2	<i>Unità di paesaggio</i>	
4.2	<i>Recepimento nei PSC delle disposizioni della LR 20/2000 e del PTCP riguardanti gli ambiti del territorio rurale e le unità di paesaggio</i>	pag. 22
4.2.1	<i>Unità di paesaggio</i>	
4.2.2	<i>Ambiti del territorio rurale</i>	
4.3	<i>Dalle unità di paesaggio all'articolazione delle politiche di gestione del territorio rurale: obiettivi e azioni</i>	pag. 24

4.4	<i>Approfondimenti su criteri e indirizzi per l'individuazione degli obiettivi e delle azioni nelle politiche di gestione del territorio rurale</i>	pag. 25
4.4.1	Parti di territorio "rurale" caratterizzate dalla prevalenza della funzione agricola	
4.4.2	Parti di territorio "rurale" caratterizzate dalla compresenza della funzione agricola e di altre funzioni compatibili	
4.4.3	Parti di territorio "rurale" interessate in misura prevalente da aree boscate	
4.4.4	Parti di territorio "rurale" con caratteri di marginalità dal punto di vista della produzione agricola	
4.4.5	Parti di territorio "rurale" caratterizzate da dinamiche naturali/caratteri fisici che escludono la possibilità di produzioni agroforestali	
4.5	<i>Il processo di pianificazione del territorio rurale</i>	pag. 34
4.6	<i>Approfondimenti sulla disciplina relativa alle attività, agli interventi edilizi e agli interventi di modificazione degli assetti morfologici o idraulici nel territorio rurale</i>	pag. 35
4.6.1	Attività	
4.6.2	Interventi edilizi	
4.6.3	Interventi di modificazione degli assetti morfologici e idraulici	

5	Elenco dei principali temi del sistema agricolo da considerare nella pianificazione e gestione del territorio rurale	pag. 45
----------	---	---------

Allegati

Tavole

Tavola 1	Aree che precludono l'attività agricola
Tavola 2	Aree che condizionano l'attività agricola: condizionamenti idraulici e idrogeologici
Tavola 3	Aree che condizionano l'attività agricola: condizionamenti naturalistici e storico paesaggistici
Tavola 4	Disposizioni diffuse di carattere generale nel territorio rurale
Tavola 5	Disposizioni riguardanti interventi specifici nel territorio rurale
Tavola 6	PRSR 2000-2006: territorializzazione delle Misure 1a e 1b dell'Asse 1 – Sostegno alla competitività delle imprese
Tavola 7	PRSR 2000-2006: territorializzazione delle Misure 2f e 2h dell'Asse 2 – Ambiente
Tavola 8	Agriturismi della Provincia di Bologna
Tavola 9a	Carta dei suoli della Provincia di Bologna – zona di pianura
Tavola 9b	Carta dei suoli della Provincia di Bologna – zona di collina-montagna

PREMESSA

Contenuto delle linee guida

Le *linee guida per il governo delle trasformazioni del territorio rurale* assumono come riferimento le disposizioni sostanziali relative al *territorio rurale* espresse dal PTCP.

Sulla base di queste disposizioni le *linee guida* definiscono, schematicamente, il processo teorico di elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale, per la parte relativa al territorio rurale, e degli strumenti di programmazione per lo sviluppo rurale di livello provinciale, individuando sinteticamente, per entrambi, gli obiettivi del momento conoscitivo e i contenuti della fase operativa.

Con riferimento a questo *processo* di elaborazione degli strumenti, vengono trattati sia il tema degli approfondimenti idonei al raggiungimento del livello di conoscenza delle realtà locali necessario per la definizione delle scelte degli strumenti di pianificazione e programmazione, sia il tema delle scelte stesse di pertinenza dei detti strumenti, in rapporto a quanto loro richiesto dalla legislazione vigente e a quanto loro demandato dal PTCP.

Completa il quadro fornito dalle *linee guida* un elenco o abaco dei termini e/o dei concetti utili per la comprensione dei soggetti e delle politiche che maggiormente hanno attinenza con il *territorio rurale*.

Per chiarire alcuni argomenti o problemi specifici di particolare rilevanza nel contesto delle politiche agricole e ambientali, o semplicemente per esplicitare con maggior dettaglio alcuni concetti espressi dalle *linee guida*, alle *linee guida vere e proprie* sono associati degli *allegati* che possono essere utili qualora emerga l'esigenza di specifici approfondimenti.

Le *linee guida* si articolano quindi con questo ordine:

1. Principali elementi di riferimento del PTCP vigente per la pianificazione del *territorio rurale*
2. Quadro di riferimento per il processo di pianificazione e gestione del *territorio rurale* di competenza degli strumenti urbanistici di livello comunale e degli strumenti di programmazione per lo sviluppo rurale di livello provinciale (*momento conoscitivo e momento propositivo/gestionale*)
3. Indicazioni per gli approfondimenti necessari al momento conoscitivo
4. Orientamenti per l'articolazione degli strumenti urbanistici comunali e degli strumenti di programmazione per lo sviluppo rurale
5. Elenco dei principali *temi del sistema agricolo* da considerare nella pianificazione e gestione del *territorio rurale (definizioni)*.

Gli Allegati riguardano approfondimenti di temi specifici:

- Allegato 1* Note sulla individuazione degli “*ambiti agricoli periurbani*” nel PTCP
- Allegato 2* Territorio rurale e aree agricole nel PTCP della Provincia di Bologna (disposizioni del PTCP per le attività agricole nei diversi tipi di zone o elementi territoriali ricadenti nel territorio rurale)
- Allegato 3* Aree forestali e attività agricola
- Allegato 4* Redditività e competitività dell’impresa agricola
- Allegato 5* Attività agricola sostenibile
- Allegato 6* Attività agricola multifunzionale
- Allegato 7* Dati censimento agricoltura ISTAT 2000; elaborazioni per comune e per zona altimetrica
- Allegato 8* Vocazionalità territoriale, prodotti tipici e itinerari enogastronomici
- Allegato 9* Zone svantaggiate
- Allegato 10* Politiche del settore agricolo (la riforma della politica agricola comunitaria (PAC) col Regolamento (CE) 1782/03 e le politiche dello sviluppo rurale dal Regolamento (CE) 1257/99 al Nuovo Regolamento sullo Sviluppo rurale approvato il 20 giugno 2005 dal Consiglio Europeo)
- Allegato 11* Indagini conoscitive sui caratteri pedologici dei terreni agricoli nella Provincia di Bologna e approfondimenti sulla capacità d’uso dei suoli e sulla idoneità all’uso agricolo

1. PRINCIPALI ELEMENTI DI RIFERIMENTO DEL PTCP VIGENTE PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

Oggetto delle *linee guida* sono criteri e indirizzi per la pianificazione alla scala comunale del *territorio rurale* (come definito dalla LR 20/2000 della Regione Emilia Romagna) nella Provincia di Bologna, definiti in conformità alle disposizioni espresse dalla Provincia attraverso il PTCP (approvato con Del.CP n.19/04).

Vengono quindi individuati preliminarmente i principali elementi di riferimento per la pianificazione del *territorio rurale* che emergono dal quadro delle disposizioni del PTCP.

1.1 Ambiti e unità di paesaggio nel PTCP

Il PTCP individua e regola attraverso la *cartografia e/o le norme di attuazione* due diverse tipologie di zone:

a) gli ambiti di cui all'art.28 LR 20/2000:

- ambiti del *territorio urbanizzato e urbanizzabile*
- ambiti del *territorio rurale*

NOTE

1. per quanto riguarda gli ambiti del *territorio urbanizzato e urbanizzabile* il PTCP indica attraverso le Norme le linee programmatiche per il loro assetto e il loro dimensionamento (cfr. art.26 LR 20/00).
2. per quanto riguarda gli ambiti del *territorio rurale* il PTCP opera cartograficamente una prima individuazione, in conformità alle disposizioni dell'art. A-16 della LR 20/00, e definisce indirizzi e direttive per la loro pianificazione a livello comunale.

b) le unità di paesaggio di rango provinciale (art.3.1 PTCP).

Con l'individuazione degli *ambiti* di cui alla lettera a) viene esplicitato il *ruolo* o la *funzione* che il piano riconosce o attribuisce alle diverse parti del territorio (salvaguardia delle dinamiche naturali, produzione agricola, attività insediative).

Con l'individuazione delle *unità di paesaggio* (UdP) di cui alla lett. b) vengono indicati i caratteri identificativi dei diversi luoghi *omogenei per caratteristiche di formazione ed evoluzione*, in *coerenza* con i quali vanno pianificate le diverse parti di territorio rientranti nello stesso luogo omogeneo.

1.2 Il territorio rurale nel PTCP

1.2.1. Ambiti del territorio rurale

Il *territorio rurale*, per esplicita scelta del PTCP (vedi art.11.3, c. 6, e art.11.10) è diviso in due *ambiti* (tav.3 PTCP):

- *ambiti a prevalente rilievo paesaggistico*
caratterizzati dalla prevalenza di aree di interesse naturale e ambientale e comprensivi delle *zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale* del PTPR
- *ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.*

In entrambi gli ambiti ricadono, in ragione dei *rapporti di contiguità, inclusione o complementarietà con l'urbanizzato o le sue espansioni pianificate* (art.11.10, c. 1, PTCP), gli *ambiti periurbani* (gli *ambiti periurbani* di rango *provinciale* sono stati individuati dal PTCP; quelli di rango *comunale* potranno essere individuati dal PSC)¹.

In entrambi gli ambiti rientrano aree assoggettate a tutela (*risorse naturali, rete idrografica e risorse idriche, sicurezza idrogeologica, sistemi naturali e paesaggistici, risorse storiche e archeologiche*, di cui ai Titoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 delle Norme del PTCP). Conseguentemente alla presenza o assenza delle *tutele* previste, e al tipo di *tutela*, negli ambiti del territorio rurale sono presenti: aree nelle quali l'attività agricola è esclusa, aree nelle quali l'attività agricola è subordinata a condizionamenti (diversi a seconda del tipo di tutela), aree nelle quali l'attività agricola non ha specifiche limitazioni².

1.2.2. Utilizzi delle aree nel territorio rurale

Ai sensi dell'art.11.3, comma 3, del PTCP, nel territorio rurale sono ricomprese due differenti "specializzazioni funzionali":

- a) *aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale* di cui all'art.13, lett. a), della LR 15/97, per le quali il PTCP (secondo le disposizioni del suddetto art.13) indica gli obiettivi programmatici (art.11.3, c. 4, PTCP);
- b) *aree con funzioni non riconducibili all'attività agricola*:
 - *alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua destinati alla rinaturalizzazione o presentanti assetti naturali da preservare*;
 - *aree interessate da funzioni non agricole, ma compatibili con il territorio rurale* (elenco artt. 11.4 e 11.6 PTCP)

NOTE

1. Gli *alvei* sono individuati e disciplinati dal PTCP (che recepisce e integra il PSAI)
2. Le aree non agricole, ma compatibili, devono essere definite e regolamentate dal PSC

1.3 Rapporto PTCP/PSC

I Comuni, nel PSC (art.11.3, c. 7, PTCP), *recepiscono e precisano le individuazioni proposte dal PTCP* relative agli ambiti del territorio rurale; *possono individuare e delimitare eventuali specificità dei propri ambiti agricoli comunali, ovvero intercomunali; indicano le eventuali aree da interessare con i progetti* di cui all'art.3.1, c.5, PTCP (*progetti di tutela, recupero e valorizzazione; progetti sperimentali di pianificazione e gestione dei paesaggi*). L'individuazione definitiva dei detti ambiti *potrà discostarsi da quella effettuata dal PTCP*

¹ vedi Allegato 1

² vedi analisi dettagliata delle disposizioni del PTCP relative alle attività agricole nelle diverse parti o elementi territoriali ricadenti nel territorio rurale presente nell'Allegato2

sulla base di approfondimenti e analisi che utilizzino una metodologia analoga a quella del PTCP (art.11.7, c.2 e 3, PTCP).

I Comuni, nel PSC (art.3.2, comma 2, PTCP), conseguentemente all'approfondimento degli aspetti conoscitivi, possono articolare gli indirizzi e precisare le delimitazioni delle Unità di paesaggio individuate dal PTCP e, in relazione alle specificità territoriali, possono individuare unità di paesaggio di rango comunale nell'ambito dei criteri previsti dal PTCP.

1.4 Rapporto PTCP e Strumenti di programmazione per lo sviluppo rurale

Per l'art.13 della LR 15/97 le Province sviluppano le indicazioni programmatiche relative al settore agricolo (predisposte dalla Regione) attraverso il PTCP (comma1). L'art.11.2, comma 2, delle Norme del PTCP recepisce e conferma questo ruolo del PTCP affermando che il PTCP sviluppa strategie ed obiettivi generali relativi al settore agricolo contenuti nel PRSR in ottemperanza a quanto previsto dal primo comma dell'art. 13 della LR 15/97.

Ai sensi del medesimo articolo 13 della LR 15/97 le Province possono altresì sviluppare la programmazione provinciale relativa al settore agricolo attraverso un piano di settore ai sensi dell'art.4 della LR n.6 del 1995 (comma .2) e possono adottare ulteriori strumenti di programmazione previsti da specifiche normative comunitarie, nazionali e regionali per il settore agricolo (comma 3).³

³ Attualmente non ci sono strumenti di programmazione in essere relativi al settore agricolo, ma esistono piani e programmi all'interno dei quali la Provincia di Bologna ha espresso i propri indirizzi programmatici attraverso la definizione delle priorità degli interventi in agricoltura.

Tali strumenti in parte derivano dagli approfondimenti delle politiche affrontate dal PRSR 2000-2006 all'interno dei ciascun asse, in parte sono previsti da legislazioni specifiche. Gli strumenti di programmazione agricola della Provincia di Bologna sono i seguenti:

Programma Operativo di Misura (POM)

Si tratta del programma che specifica da un punto di vista applicativo i contenuti delle Misure che costituiscono il PRSR 2000-2006. Per ogni Misura è stato predisposto in Piano Operativo. Sono approvati con Delibera del Giunta Regionale.

Programmi di sviluppo economico del territorio

Accordo-quadro per lo sviluppo delle zone montane

Istituito con la L.R. 2/2004 "Legge per la montagna", definisce³ le attività e gli interventi da realizzare, con tempi e modalità di attuazione. E' lo strumento di attuazione della Programmazione negoziata per lo sviluppo della montagna che individua le azioni da realizzare per favorire lo sviluppo socio-economico della zona montana. Nasce da un'intesa istituzionale tra Regione, Comunità Montane, Provincia e Comuni interessati. Ad oggi non esiste nessun accordo-quadro istituito.

Programma speciale d'area

Il programma d'area rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici o privati. E' previsto dalla L.R. 30/96 "Norma in materia di programmi speciali d'area" la cui finalità e la realizzazione di condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e sub-regionale.

Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP)

Si tratta di un Piano di gestione della fauna selvatica e della attività venatoria. E' lo strumento con il quale vengono identificate le varie tipologie di aree protette a scopi faunistici in base alla L.157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", recepita a livello regionale dalla L.R. 8/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria". Il PFVP individua e regola il numero e la distribuzione delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e delle Aziende Agrituristiche-venatorie (AGV). E' approvato con Delibera del Consiglio Provinciale.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO RURALE ALLA SCALA COMUNALE

Sulla base delle indicazioni programmatiche per la pianificazione del *territorio rurale* formulate dal PTCP con le disposizioni riportate al precedente punto 1., viene definito un *quadro di riferimento* per il processo di pianificazione comunale del *territorio rurale* e di programmazione degli interventi e delle politiche per lo *sviluppo rurale*.

I due aspetti del processo, la pianificazione territoriale e la programmazione degli interventi e delle politiche rurali, vengono indicati separatamente, sia per i diversi risvolti operativi ai quali sono finalizzati sia per i diversi enti ai quali spetta la competenza; è però da sottolineare che, ai fini di una efficace ricaduta nel governo del territorio, i due aspetti devono essere tra loro raccordati in precisi momenti conoscitivi e scelte operative, per far confluire in una strategia organica gli aspetti più specifici della pianificazione e quelli della attivazione di concrete politiche territoriali.

Nel *quadro di riferimento* (riportato di seguito come schema sintetico) vengono distinte, per entrambi gli strumenti (strumenti della *pianificazione urbanistica comunale* di cui all'art.28 della LR 20/2000 e strumenti di *programmazione provinciale relativa al settore agricolo*), una fase conoscitiva relativa ai diversi aspetti l'individuazione dei quali è determinante per le successive scelte, e una fase operativa, che assumerà connotati diversificati e complementari nei due diversi tipi di strumenti. Anche per quanto riguarda queste due fasi – la fase conoscitiva e la fase operativa – la distinzione viene fatta ai fini di una esposizione analitica del processo di pianificazione, poiché in realtà il momento conoscitivo – nella misura in cui sceglie i temi da approfondire e gli obiettivi degli approfondimenti – è già “il piano”, in quanto interconnesso alle scelte e oggetto esso stesso delle continue verifiche richieste dall'articolarsi delle scelte, in un processo dialettico nel quale “conoscenza” e “scelta” sono elementi interagenti e fra loro integrati in ogni momento del processo.

Al *quadro di riferimento* fanno seguito approfondimenti e indirizzi riguardanti sia il momento conoscitivo sia la successiva articolazione dei contenuti della pianificazione e gestione del *territorio rurale*.

Quadro di riferimento per il processo di pianificazione/gestione del territorio rurale di competenza degli strumenti urbanistici di livello comunale e degli strumenti di programmazione per lo sviluppo rurale di livello provinciale

A Gli Strumenti della PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE	A1 individuano	<ul style="list-style-type: none"> i principali elementi ambientali/morfologici che strutturano il territorio 	<i>Riferimento alle disposizioni del PTCP e approfondimenti</i>
		<ul style="list-style-type: none"> I tipi di “uso” presenti nel territorio rurale: aree effettivamente interessate da aziende agricole (individuazione dei loro caratteri: SAU, colture, allevamenti) e aree interessate da attività compatibili ma non connesse all’agricoltura 	<i>Informazioni Provincia e Censimento diretto</i>
		<ul style="list-style-type: none"> I tipi di “uso” degli edifici (residenze rurali; residenze non rurali; seconde case; residenze abbandonate; edifici di servizio agricolo utilizzati e non utilizzati; edifici produttivi di vario tipo; turismo rurale; turismo; altri) e il loro valore storico/tipologico 	<i>Censimento diretto</i>
		<ul style="list-style-type: none"> all’interno delle UdP del PTCP i “diversi paesaggi del territorio rurale” o i “diversi paesaggi dell’economia agricola” (eventualmente idonei a costituire le unità di paesaggio, UdP, di rango comunale) con contestuale reperimento delle eventuali aree tutelate per legge in quanto beni paesaggistici 	<i>artt 136, 138, 143 del Dlgs 42/2004</i>
	A2 definiscono	<ul style="list-style-type: none"> <i>Unità di Paesaggio</i> (caratteristiche e obiettivi/indirizzi) articolazione del “<i>territorio rurale</i>” ai sensi LR 20/2000 	<i>Riferimento alle disposizioni PTCP</i>
		<ul style="list-style-type: none"> la disciplina degli usi e degli interventi nelle diverse articolazioni del territorio rurale, in coerenza con il quadro di riferimento costituito dagli obiettivi e indirizzi per le diverse <i>unità di paesaggio</i> 	<i>Riferimento alle disposizioni PTCP</i>
		<ul style="list-style-type: none"> la disciplina degli interventi edilizi (nuovi edifici e interventi sugli edifici esistenti) 	<i>Riferimento alle disposizioni PTCP</i>
B Gli Strumenti di PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE	B1 individuano	<ul style="list-style-type: none"> In rapporto/connessione con l’individuazione dei diversi <i>paesaggi rurali</i> (costituenti le <i>unità di paesaggio</i> o parti di esse): <ul style="list-style-type: none"> gli ambiti territoriali caratterizzati dalla prevalenza di specifici assetti colturali, o settori agroalimentari o agroforestali; le filiere produttive 	<i>PRSR Programma Operativo di Misura</i>

B2 definiscono	<ul style="list-style-type: none"> ▪ strategie di sviluppo rurale rapportate alle specificità dei luoghi, con riferimento ai <i>paesaggi rurali</i> individuati e in raccordo con gli obiettivi prioritari art.11.3, c.4, PTCP: <ul style="list-style-type: none"> - consolidamento settori prioritari (<i>prodotti a marchio, foraggiere permanenti, zootecnia bovina, coltivazioni 'no food'</i>); - integrazione intersettoriale negli ambiti marginali; 	Riferimento al PTCP
gestiscono e promuovono	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sostegni allo sviluppo rurale in conformità con gli obiettivi della politica di sviluppo rurale della UE (art.4 Regolamento (CE) 2005): <ul style="list-style-type: none"> - <i>accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione;</i> - <i>valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;</i> - <i>migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche;</i> 	Politiche comunitarie PRSR Presente documento: Allegato 4 Allegato 5 Allegato 6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ politiche fauna selvatica 	Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interventi per il risparmio idrico (invasi collinari; riuso acque recuperate; estensione della rete irrigua alimentata dal CER) 	Piano Tutela delle Acque (PTA)
controllano	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la sostenibilità ambientale degli interventi in agricoltura in ragione delle politiche di sviluppo rurale 	Reg.(CE)1782/03 PRSR DM 5406/04 Determinazioni regionali
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inquinamento dell'azoto di origine animale (autorizzazione spandimenti) 	PTA e leggi regionali

3. APPROFONDIMENTI CONOSCITIVI RELATIVI AL TERRITORIO RURALE *ai fini della individuazione di cui alle lettere A1 e B1 del precedente quadro di riferimento*

Nella elaborazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, per la parte relativa al territorio rurale, e degli strumenti di programmazione per lo sviluppo rurale, gli approfondimenti conoscitivi sono rivolti alla conoscenza dello *stato di fatto* (assetto fisico del territorio ed economie agricole esistenti; indirizzi e disposizioni cogenti del PTCP; stato di diritto ed espressioni delle culture locali rappresentate dai vigenti strumenti urbanistici e dalle vigenti politiche per lo sviluppo rurale) inteso come momento della “*storia del territorio*” al quale rapportarsi per governarne il processo evolutivo, con modalità specifiche per le diverse parti e i diversi aspetti, e in coerenza con gli obiettivi e criteri di pianificazione del PTCP.

3.1 Elementi di riferimento per l'articolazione del territorio rurale presenti nel PTCP

Per definire con il PSC la specifica articolazione e disciplina del *territorio rurale*, attraverso il recepimento, verifica, approfondimento e articolazione o integrazione della “*zonizzazione*” del PTCP relativa alle due tipologie di zone (*ambiti* del territorio rurale e *unità di paesaggio*), gli elementi di riferimento (anche come base per eventuali ulteriori approfondimenti dove ritenuti opportuni) sono, necessariamente, le tavole del PTCP riguardanti l'articolazione del territorio rurale e le relative disposizioni:

- Tav.1 *Sistema idrografico, sistema provinciale delle aree protette, sistema rete natura 2000, altri sistemi zone ed elementi naturali e paesaggistici, risorse storiche e archeologiche*
- Tav.2 *Tutela idrogeologica*
- Tav.3 *Unità di paesaggio, ambiti agricoli*
- Tav.5 *Rete ecologica di livello provinciale, progetti di tutela recupero e valorizzazione delle aste fluviali*

e, in quanto documento informativo e esplicativo delle scelte del PTCP, il *Quadro Conoscitivo* e, in particolare gli elaborati che restituiscono gli assetti ambientali e agricoli e le dinamiche delle interrelazioni e interferenze reciproche:

- Tav. B.1.1 *Assetto idraulico*
- Tav. B.2.2 *Sensibilità ambientali*
- Tav. B.3.3.2 *Distribuzione dei nitrati*
- Tav. B.3.3.5 *Classificazione quali-quantitativa acque sotterranee dlgs 152/99*
- Tav. B.3.4.1 *Carta dell'abbassamento del suolo (1983 – '99)*
- Tav. B.4 *Assetto delle aree di valore naturale e ambientale (aree di valore naturale e ambientale; aree protette; interventi di ripristino ambientale e naturalistico; spazi naturali e seminaturali documentati funzionali alla realizzazione di una rete ecologica)*
- Tav. C.1.2.1 *Insedimenti e infrastrutture storiche del territorio rurale*
- Tav. C.3.1 *Le dinamiche del settore agricolo (dinamica del settore agricolo tra il 1990 e il 2000; presenza e importanza delle specializzazioni e delle tipicità a livello comunale;*

	<i>dinamica della pressione insediativa sul territorio agricolo; uso del suolo: forme di utilizzazione agricola)</i>
Tav. C.3.2	<i>La componente produttiva (l'articolazione della componente produttiva del territorio rurale; capacità d'uso del suolo; vincoli di natura ambientale che comportano limitazioni all'uso agricolo)</i>
Tav. C.3.3	<i>La componente paesaggistica (l'articolazione della componente paesaggistica del territorio rurale; progetto di rete ecologica a scala provinciale)</i>
Tav. C.3.4	<i>La componente periurbana (la componente periurbana a scala provinciale)</i>
Tav. C.3.5	<i>Interazioni tra la componente paesaggistica e la componente produttiva del territorio rurale; articolazione sintetica delle componenti del territorio rurale</i>
Tav. D.1.3	<i>Spandimento di liquami zootecnici (tavole e tabelle)</i>
Tav. D.6	<i>Rischio idraulico e idrogeologico; incendi boschivi; industrie a rischio di incidente rilevante; rischio sismico</i>
Tav. E.8.1	<i>Vincoli ambientali derivanti da norme statali e regionali (tavole e tabelle)</i>

Le informazioni fornite dal *Quadro Conoscitivo* dovranno essere ulteriormente approfondite a scala comunale (cfr. anche art.11.7, comma 2, lett. b), c), f)⁴) qualora non risultino esaustive di particolari situazioni locali.

3.2 Approfondimenti per l'individuazione degli Ambiti del territorio rurale e delle Unità di Paesaggio.

Per la definizione a scala comunale (attraverso il PSC) degli *ambiti del territorio rurale* e delle *unità di paesaggio* (UdP) può essere necessario, a seconda delle diverse situazioni territoriali, approfondire aspetti specifici, quali:

A. Attività presenti nel territorio rurale

Verificare l'effettivo peso nelle diverse parti territorio rurale delle *aree* allo stato attuale interessate dalla *attività agricola o agroforestale* (comprensiva di attività integrative), e l'effettivo peso delle aree interessate da *attività compatibili* con il territorio rurale ma non connesse alla attività agricola.

L'individuazione, all'interno dello stesso territorio comunale, di ambiti caratterizzati da differenti rapporti tra le due componenti (agricola e non) può indurre, unitamente ad altri aspetti (in particolari gli aspetti ambientali/paesaggistici), alla individuazione di differenti unità di paesaggio o di differenti economie locali, da gestire con politiche urbanistiche, economiche o ambientali differenziate; la conoscenza delle diverse tipologie e del diverso peso delle attività non agricole consente inoltre un affinamento della disciplina normativa.

L'acquisizione conoscitiva dell'effettivo "peso" e collocazione nel territorio rurale della attività agricola può essere effettuata con la territorializzazione delle aree interessate dalle

⁴ L'art. 11.7 al comma 2, lett. b), c), f) prevede rispettivamente di: "approfondire alla scala comunale la carta della capacità d'uso dei suoli", "individuare eventuali fattori limitanti la produzione agricola non considerati nella redazione della carta di cui alla lett.b) del presente punto", "approfondire alla scala comunale l'individuazione e l'analisi degli elementi componenti il sistema naturale, ambientale e paesaggistico di cui al Titolo 3, 4 e 7, nonché degli elementi propri dell'infrastrutturazione storica del territorio rurale di cui al Titolo 8" per argomentare scostamenti dalla individuazione degli ambiti agricoli effettuata dal PTCP.

Nell'*Allegato 11* sono riportate le informazioni utili per il reperimento dei dati relativi ai *caratteri pedologici* e alla *capacità d'uso* dei territori della Provincia.

aziende agricole. Nelle aree non interessate da aziende agricole va effettuato il censimento delle attività presenti (da valutare alla luce di quanto disposto dall'art.11.4 del PTCP).

Una più approfondita valutazione delle specificità dell'economia agricola locale e della presenza di ambiti con caratteri economico/paesaggistici differenti discende da ulteriori approfondimenti, riguardanti:

- i *caratteri delle aziende agricole (SAU media, assetti colturali, forme di conduzione, ecc.)* significativi per l'individuazione delle differenti articolazioni delle economie agricole. I dati riportati nell' *Allegato 7*⁵ costituiscono il punto di partenza per successivi approfondimenti, se necessari, relativi alle dinamiche temporali e/o alle articolazioni territoriali;
- la localizzazione degli *allevamenti non connessi al fondo* e degli *allevamenti intensivi Dlgs 372/99*;
- la localizzazione delle *aziende faunistico-venatorie*;
- la localizzazione delle *attività agrituristiche*;
- la *presenza di finanziamenti PRSR* (tipo e localizzazione).

B. Ruolo economico ed ambientale di ambiti agricoli particolari

Verificare il ruolo economico e ambientale/paesaggistico di ambiti agricoli caratterizzati da produzioni tipiche, o da assetti colturali omogenei, o connessi a itinerari enogastronomici. Anche questi caratteri che differenziano alcuni contesti agricoli possono comportare l'esigenza di politiche differenziate e disposizioni normative adeguate.

L'individuazione nel territorio rurale di ambiti con produzioni tipiche (e paesaggi specifici) e di *percorsi enogastronomici* (vedi *Allegato 8*) va effettuata in concorso con il *Settore Agricoltura* (oggi *Settore Sviluppo Economico*) della Provincia. Ugualmente importante è il concorso del medesimo settore provinciale per l'individuazione e la valutazione dei processi di trasformazione colturale in atto in alcuni ambiti agricoli.

C. Condizionamenti e potenzialità

Verificare la presenza di condizionamenti o potenzialità indotte da: limitazioni allo spandimento dei *liquami zootecnici*; presenza (o previsione) di *sistemi irrigui serviti dal CER*; presenza (o progetti) relativi a *sistemi irrigui costituiti da invasi collinari*; presenza e regolamentazione della *fauna selvatica*; specifiche regole di usi collettivi (*consorzi di utilisti, partecipanze*), presenza del *vincolo idrogeologico*.

Informazioni da acquisire:

- *Carta della Vulnerabilità* allegata alla Delibera di Consiglio Regionale 570/97 ed eventuali modifiche/integrazioni (ai fini dello spandimento dei liquami zootecnici);
- progetti e programmi delle Bonifiche e delle Comunità Montane;
- *Piano Faunistico Venatorio* della Provincia;

⁵ Nell'*Allegato7* vengono riportati i dati (numero aziende, superficie totale, SAU, giornate di lavoro totali, classi di SAU, forme di conduzione, titolo di possesso dei terreni) del censimento agricoltura 2000 elaborati per zona altimetrica e per singolo comune.

- localizzazione terreni e regolamentazione delle aree interessate da *usi civici*;
- aree assoggettate a *vincolo idrogeologico* (*Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale* – delibera CR 2354 dell'1.3.95).

Gli approfondimenti descritti riguardano essenzialmente il *peso* della attività agricola nei diversi contesti territoriali, i *caratteri* della attività agricola presente e le sue particolari *specificità*, e gli elementi (*condizionamenti* o *potenzialità*) che ne influenzano il processo evolutivo. Questi approfondimenti registrano i lineamenti dei territori nei quali, più che in altri, è inscindibile il carattere “fisico” del territorio dall'intervento “antropico”, con un processo di interazione spesso secolare e soggetto a continui interventi modificativi

Nelle zone assoggettate ad attività agricola sono riscontrabili sia una specifica disponibilità del territorio all'utilizzo agricolo (e, nei casi particolari, specifica attitudine per particolari produzioni agricole), sia una consuetudine radicata di carattere economico-sociale (e, nei casi particolari, per particolari specializzazioni). Dalla relazione tra le due componenti (*fisiche territoriali* e *economiche sociali*) nascono *paesaggi* diversificati, e anche *risorse* diversificate; per il modificarsi delle relazioni i paesaggi sono soggetti a mutare nel tempo, e le risorse possono essere disperse o diversamente utilizzate.

Nella situazione attuale la localizzazione dei finanziamenti della UE (e il tipo di *misura* prescelta) può essere utilizzata come parametro per valutare la risposta locale (determinata da valutazioni di carattere economico-sociale) ai *problemi dell'area* e alle *politiche comunitarie*, e quindi come strumento per valutare i processi di transizione (economici e ambientali) in atto, processi che potranno modificarsi ulteriormente al modificarsi dei parametri che li condizionano (modifiche della politica comunitaria e nazionale; modifiche nelle scelte economiche degli operatori; modifiche nella struttura demografica e nelle opzioni occupazionali).

3.3 Approfondimenti per l'articolazione della disciplina relativa agli edifici nel territorio rurale

Per definire con il PSC la disciplina degli *edifici* nel *territorio rurale*, attraverso un processo di recepimento delle disposizioni del PTCP (*artt. 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 PTCP*) e di articolazione delle medesime in rapporto alle diverse condizioni ambientali e ai caratteri e alla consistenza del patrimonio edilizio esistente, è necessaria la conoscenza precisa del patrimonio edilizio esistente, attraverso *censimento* che verifichi, per ogni edificio:

- a) uso
 - *residenza* (rurale, eventuale centro aziendale; non rurale; seconda casa; non utilizzata; n° di alloggi e n° di famiglie per numero civico, distinte in residenti e non residenti);
 - *servizi agricoli* (fienile/magazzino; stalla o altri ricoveri animali; cantina; silos; caseificio; ecc; attività integrative; non utilizzato);
 - *servizi residenziali*;
 - *altro uso* (chiesa, scuola, ristorante; altro);
- b) tipologia
 - *edificio residenziale* (residenza rurale, villa, palazzo, edifici

- plurifamiliari. ecc.);
 - *edifici d servizio agricolo* (per una sola funzione o per più funzioni: per es. fienile/stalla);
 - *edifici promiscui* (residenza/servizio agricolo in unico corpo di fabbrica);
 - *altra tipologia*;
- c) valore storico/tipologico
- *datazione*
 - *stato di conservazione*
 - *elementi di pregio o incongrui*
 - *ecc.*
- rapportato agli approfondimenti riguardanti la dinamica storica degli insediamenti nel territorio

Il censimento consente di conoscere il numero di residenze effettivamente connesse all'attività agricola, le residenze non connesse, le attività presenti, e di verificare la loro distribuzione nel territorio, nonché il fenomeno dell'abbandono degli edifici e il carico della popolazione diffusa, e di individuare, in base al numero e alla diffusione di edifici di valore storico/tipologico, ambiti complessivamente di rilievo storico/paesaggistico. Da questo tipo di conoscenza discende una più specifica articolazione delle scelte di piano e, in particolare, delle disposizioni normative.

3.4 Approfondimento conoscitivo degli strumenti urbanistici previgenti

La disciplina urbanistica del PSC relativa al *territorio rurale*, da definirsi in conformità alle disposizioni del PTCP, strumento sovraordinato, e in aderenza alle specificità locali, approfondite attraverso mirate indagini conoscitive, va necessariamente inserita nel processo evolutivo degli strumenti urbanistici vigenti, che rappresentano il serbatoio di acquisizioni già collaudate (in molti strumenti urbanistici comunali, in conformità a disposizioni da tempo vigenti, sono individuate unità di paesaggio, aree di tutela ecc., e sono presenti informazioni capillari sui fabbricati agricoli), e costituiscono l'esito (ad una certa data) della pluridecennale azione di pianificazione/gestione del territorio da parte della comunità locale.

Per questo motivo agli approfondimenti conoscitivi dei precedenti punti 1, 2, 3, va aggiunta la verifica e valutazione della disciplina del *territorio rurale* dello strumento vigente, in particolare nella individuazione delle *tutele* e delle *unità di paesaggio*; le indagini conoscitive relative al patrimonio edilizio esistente vanno collegate alle indagini eventualmente già effettuate sul medesimo patrimonio, in modo da acquisire le pregresse dinamiche edilizie nel territorio rurale (e l'incidenza delle discipline urbanistiche) e contemporaneamente dare continuità alla documentazione della "storia" del territorio rurale.

4. ORIENTAMENTI PER L'ARTICOLAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE

4.1 Disposizioni della LR 20/2000 e del PTCP riguardanti gli ambiti del territorio rurale e le unità di paesaggio

4.1.1. Ambiti del territorio rurale

Per l'art.28 della LR 20/2000 il PSC "*classifica il territorio in urbanizzato, urbanizzabile e rurale*" e per l'art.A-16 il PSC "*delimita e disciplina gli ambiti del territorio rurale e indica le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali e antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche e ambientali ...*". Nel territorio rurale la LR 20/2000 colloca le *aree di valore naturale e ambientale* di cui all'art. A-17; la medesima LR agli artt. A-18, A-19, A-20 definisce gli *ambiti agricoli di rilievo paesaggistico*, gli *ambiti ad alta vocazione produttiva agricola*, gli *ambiti agricoli periurbani*.

Il PTCP ha individuato una duplice partizione del territorio rurale: gli *ambiti agricoli di rilievo paesaggistico* e gli *ambiti ad alta vocazione produttiva agricola*, all'interno dei quali ricadono le *aree di valore naturale e ambientale* e che, in prossimità agli abitati, assumono anche la connotazione di *periurbani*. Il PSC, per l'art.11.7 del PTCP, effettua "*l'individuazione definitiva degli ambiti agricoli ..., che potrà discostarsi da quella effettuata dal PTCP sulla base di approfondimenti di analisi che utilizzino una metodologia analoga a quella utilizzata per la prima individuazione, descritta nel Quadro conoscitivo ...*" e (art.11.3 del PTCP) può "*individuare e delimitare eventuali specificità dei propri ambiti agricoli comunali, ovvero intercomunali*", oltre alle altre individuazioni specificate dalla LR 20/2000 (*progetti di tutela, recupero e valorizzazione e dotazioni ecologiche e ambientali*).

Va evidenziato che la LR 20/2000 demanda al PSC l'individuazione e la disciplina degli *ambiti del territorio rurale* (di cui agli artt. A-17, A-18, A-19, A-20) e l'individuazione delle aree da interessare con specifici progetti o opere; al PTCP compete, per la stessa legge regionale, la definizione delle *caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali* (art.26) e "*una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale*" (art. A-16).

4.1.2. Unità di paesaggio

La LR 20/2000 non richiede l'individuazione delle *unità di paesaggio* né ai PSC né agli altri strumenti urbanistici. L'individuazione di queste *unità* è invece richiesta ai PSC dal PTPR (che l'ha effettuata alla scala regionale) e dal PTCP (che l'ha effettuata alla scala provinciale); si fa presente che i *piani paesaggistici* di cui all'art.143 del dlgs 42/04 (*Codice Urbani*) dovranno anch'essi ripartire "*il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati*" (ai

quali verranno attribuiti *corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica*) e che le previsioni dei piani paesaggistici (art.145 del dlgs) “sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane, delle province”.

Il PTCP recepisce e articola a livello provinciale (modificandone alcuni perimetri) le *unità di paesaggio* del PTPR, indicando per ciascuna i caratteri, gli obiettivi prioritari, gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione. Dette *unità di paesaggio* costituiscono quindi uno strumento conoscitivo e di indirizzo utilizzabile per meglio definire politiche di gestione del territorio aderenti alle diverse identità dei luoghi. Il PSC per l'art.3.2, comma 2 del PTCP, recepisce, con eventuali ridefinizioni degli indirizzi o articolazioni dei perimetri, le *unità di paesaggio* del PTCP.

4.2 Recepimento nei PSC delle disposizioni della LR 20/2000 e del PTCP riguardanti gli ambiti del territorio rurale e le unità di paesaggio

4.2.1. Unità di paesaggio

Nei PSC, per quanto richiamato ai punti precedenti, l'individuazione delle *unità di paesaggio* non costituisce una zonizzazione attraverso la quale formulare la disciplina territoriale, ma piuttosto uno “strumento di lettura” delle diversità/identità dei diversi contesti, in coerenza con le quali definire la disciplina delle zone ricadenti all'interno dello stesso contesto.

La rappresentazione delle diverse *unità di paesaggio* nel PSC (oltre che richiesta dal PTCP/PTPR) risponde all'esigenza di restituire il quadro delle diversità/identità territoriali alle quali si aggancia la disciplina “urbanistica” e risponde altresì alla finalità di rendere espliciti condizioni e caratteri, la conoscenza dei quali è funzionale all'articolazione delle politiche di programmazione agricola e, più in generale, di governo del territorio.

Si aggiunge che l'individuazione delle *unità di paesaggio* contribuisce (con una procedura *dal basso*) alla definizione (o meglio all'ulteriore affinamento rispetto a quanto già fatto dal PTPR) degli *ambiti omogenei* richiesti dal dlgs 42/04 (*Codice Urbani*) al *piano paesaggistico* (art.143 del citato *Codice*), ai quali *ambiti* (assimilabili ai *paesaggi* della *Convenzione europea del paesaggio*) dovranno essere attribuiti *corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica*.

Alla definizione/articolazione delle *unità di paesaggio* (per il PTCP luoghi “*aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione*”) concorrono:

- a) *i caratteri ambientali/morfologici*
 - lineamenti geomorfologici che “strutturano” il luogo (matrice geologica, altimetria, clivometria, natura dei dissesti, crinali, dossi di pianura, ecc.);
 - assetti vegetazionali naturali (tipologie, emergenze, particolarità ecc.);

- b) *i “paesaggi agricoli (o rurali)”*, identificati da:
 - assetti colturali (prevalenza dell'economia agricola, commistione attività agricola/altre economie, assetti colturali specifici);
 - processi evolutivi in atto (fra i quali si inseriscono anche le risposte locali al PRSR);

- tipologia dell'insediamento sparso;
- c) la permanenza e/o la leggibilità di *assetti territoriali/organizzativi storicamente significativi* (centuriazione, organizzazione territoriale con ville/palazzi, partecipanze ecc.)
- d) la presenza di lineamenti *che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepiti come tali dalle popolazioni* (cfr. art.138 dlgs 42/2004).

4.2.2. Ambiti del territorio rurale

Ai fini delle partizioni richieste dalla LR 20/2000 il PSC, all'interno del *territorio rurale* del PTCP, individua e disciplina⁶:

- a) *le parti di territorio da riservare esclusivamente alle dinamiche ambientali*, per la tutela delle risorse, per il mantenimento delle dinamiche biotiche del territorio, per la difesa da fenomeni di pericolosità ecc. (L.R. 20/2000, art. A-17 aree di valore naturale e ambientale). In sintesi:
- gli alvei e i boschi (art.A-17, comma 3, LR 20/2000);
 - le aree indicate dal PTCP (art.A-17, comma 5, LR 20/2000):
 - o aree da destinare a vegetazione ripariale (min. 10 m dall'alveo);
 - o elementi della rete ecologica (in parte individuati dal PTCP, in parte da definire e articolare col PSC);
 - o aree di mitigazione (da definire col PSC in rapporto a scelte del piano);
 - o aree non compatibili con l'attività agricola per caratteristiche morfologiche, clivometriche, altimetriche, pedologiche;
 - le aree naturali protette (art.A-17, comma 6, LR 20/2000) per le parti non destinabili all'attività agricola;
- b) *le altre parti di territorio* assoggettate o no a *specifiche tutele del PTCP* (vedi Allegato 2 al presente documento), differenziando:
- le parti da destinare a usi specifici da individuare in modo definito (per es. espansioni insediative di centri abitati esistenti, espansioni di zone produttive, parchi e attrezzature di pertinenza degli abitati ecc.) che sono, quindi, escluse dal *territorio rurale* individuato dal PTCP;
 - le parti nelle quali sono previste attività agricole e attività "compatibili" (ambiti agricoli differenziati, secondo le disposizioni della LR 20/2000, in *ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, ambiti agricoli periurbani*, all'interno dei quali può essere necessario definire ulteriori articolazioni, conseguentemente agli approfondimenti conoscitivi e alle strategie di gestione territoriale previste, e in coerenza con le disposizioni del PTCP).

Nella individuazione e disciplina delle parti rientranti nella lett.b) il PSC deve assumere come riferimento il PTCP, tenendo presente che la "zonizzazione" delle tavole del PTCP

⁶ Per l' art.28 della LR 20/2000 il PSC, al quale è attribuito il compito di delineare "*le scelte strategiche di assetto e sviluppo*" e di "*tutelare l'integrità fisica e ambientale e l'identità culturale dello stesso*", deve in particolare (comma 2, lett. e) individuare "*gli ambiti del territorio comunale*" e definire "*le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali*".

non è la “zonizzazione” da calare nel PSC (il PTCP, per l’art.A-16 della LR, *opera solo una prima individuazione* degli ambiti), ma è lo strumento attraverso il quale sono fornite dallo strumento sovraordinato le prescrizioni/indirizzi alle quali il PSC, con una sua autonoma *delimitazione* e *disciplina*, si deve adeguare nella pianificazione delle diverse parti del territorio comunale.

4.3 Dalle unità di paesaggio all’articolazione delle politiche di gestione del territorio rurale: obiettivi e azioni

L’individuazione delle *unità di paesaggio* che articolano il territorio comunale nelle sue omogeneità e differenze costituisce l’elemento conoscitivo di riferimento nel quale innestare la definizione degli *obiettivi* di assetto territoriale e delle *azioni* per il loro raggiungimento.

Gli *obiettivi* di assetto territoriale, che vengono definiti dall’Amministrazione comunale nella formazione del PSC⁷, devono riferirsi sia agli aspetti ambientali/paesaggistici sia agli aspetti economico/sociali e vanno rapportati e confrontati con gli obiettivi espressi dal PTCP per le diverse situazioni territoriali, e con l’obiettivo generale assunto dalla Regione Emilia-Romagna⁸ di *promuovere lo sviluppo sostenibile*, inteso come integrazione dei diversi aspetti della sostenibilità⁹, attraverso “*strategie di coevoluzione programmata tra sviluppo economico, trasformazioni territoriali e uso delle risorse ambientali*”¹⁰. Nella prospettiva di perseguire strategie di coevoluzione tra le politiche territoriali e sviluppo economico, per il territorio rurale assume particolare rilevanza il raccordo e l’integrazione tra le previsioni urbanistiche e le politiche agricole.

Gli *obiettivi* di assetto territoriale, in ragione della situazione in atto, possono essere, *obiettivi di conservazione/rispristino* o *obiettivi di trasformazione*: la conoscenza e la valutazione dello stato di fatto e delle dinamiche evolutive è, quindi, necessariamente elemento di riferimento per l’individuazione e la condivisione degli obiettivi da assumere

Per il perseguimento degli obiettivi assunti (sia che si tratti di *obiettivi di conservazione/rispristino* che di *obiettivi di trasformazione*) dovrà essere individuato il

⁷ Per l’art. 3.2 della *Deliberazione del Consiglio regionale 173/2001 (atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione)* la VALSAT, “valutazione preventiva delle previsioni della pianificazione”, dovrà assumere “gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l’Amministrazione procedente intende perseguire con il piano” oltre agli “obiettivi di sostenibilità ... stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata”

⁸ Nello *schema di sviluppo del territorio regionale - documento preliminare* – delibera GR n. 360/2005

⁹ *Sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale, sostenibilità istituzionale.*

Questi termini vengono così definiti (delibera GR n. 360/2005):

sostenibilità ambientale: mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali e l’integrità dell’ecosistema per evitare che l’insieme degli elementi da cui dipende la vita sia modificato oltre le capacità rigenerative o degradato fino a determinare una riduzione permanente della sua capacità produttiva; preservazione della diversità biologica;

sostenibilità economica: generare, in modo duraturo, reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire sviluppo, uso razionale ed efficiente delle risorse, riduzione dell’impiego di quelle non rinnovabili;

sostenibilità sociale: garantire condizioni di benessere umano e accesso alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future;

sostenibilità istituzionale: coniugare il processo di decentramento dei poteri (sussidiarietà) con lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione interistituzionale capaci di costruire programmi condivisi, impegni vincolanti e tempi certi di attuazione.

¹⁰ *Schema di sviluppo del territorio regionale - documento preliminare* – delibera GR n.360/2005 – cap.4.1

quadro delle **azioni** (disposizioni dello strumento urbanistico – nel caso specifico del territorio rurale PSC e RUE - e quadro delle politiche agricole); queste **azioni** nel loro insieme definiranno le modalità di governo del territorio, e la loro efficacia dovrà essere valutata in rapporto alla loro capacità di conseguire gli obiettivi assunti.

4.4 Approfondimenti su criteri e indirizzi per l'individuazione degli obiettivi e delle azioni nelle politiche di gestione del territorio rurale

Le analisi conoscitive relative al territorio rurale (come sintetizzate al precedente cap.3) consentono l'individuazione, nelle diverse parti del territorio *rurale*, di caratteri di omogeneità ai quali possono essere fatti corrispondere specifiche e differenziale modalità di governo delle trasformazioni.

I contesti con caratteri di omogeneità che con maggior frequenza sono individuabili nel territorio rurale della Provincia sono riportati ai successivi punti 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5. Relativamente a questi contesti (peraltro solo *esemplificativi* della varietà delle situazioni concretamente riscontrabili nel territorio) si riporta un quadro di approfondimenti e valutazioni utilizzabili per la formulazione delle relative politiche territoriali, indicandone i possibili obiettivi e le azioni per conseguirli. Col termine "politiche territoriali" ci si riferisce sia alle politiche urbanistiche, individuate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale (nel caso specifico del territorio rurale: il PSC e il RUE¹¹,) sia alle politiche agricole.

4.4.1. Parti di territorio "rurale" caratterizzate dalla prevalenza della funzione agricola

Oggetto

Parti di territorio interessate quasi esclusivamente dal tessuto delle aziende agricole

Obiettivi

Queste parti, per il loro ruolo ambientale/produttivo e economico/sociale, costituiscono una "risorsa" del territorio provinciale e, in modo abbastanza generalizzato, è attribuito loro la funzione di "risorsa economica". L'obiettivo da perseguire è il miglioramento o il consolidamento della produzione agricola e della competitività aziendale, nel rispetto della sostenibilità ambientale e della conservazione/rispristino della biodiversità agricola

Pianificazione urbanistica

Dovrà riconoscere a queste parti di territorio (in linea di massima classificabili come gli *ambiti ad alta vocazione produttiva agricola* dell'art.A-19 della LR 20/2000) come funzione prevalente o esclusiva la produzione agricola, con conseguente verifica e selezione delle attività non agricole (fra quelle definite *compatibili*¹²) da consentire nei territori o negli edifici. Gli ambiti possono essere ulteriormente articolati in rapporto a caratteri di matrice fisica o antropica (*vulnerabilità dell'acquifero, presenza di significativi caratteri storici/paesaggistici, tutele fluviali, morfologia o matrice geomorfologica dei luoghi*,ecc.)¹³

¹¹ Nella LR 20/2000 al PSC e al RUE compete l'individuazione e la disciplina dei diversi ambiti del territorio rurale

¹² Ci si riferisce all'elenco delle attività compatibili dell'art.11.4 del PTCP e alle funzioni ammesse negli edifici esistenti dall'art.11.6 del PTCP.

¹³ Quadro di riferimento è il PTCP e i successivi approfondimenti delle analisi conoscitive. L'articolazione di questi ambiti (in linea di massima qualificati come "*ambiti ad alta vocazione produttiva agricola*" nella classificazione richiesta dalla LR

che comportano ulteriori specificazioni nelle disposizioni urbanistiche riguardanti gli usi ammessi e/o la disciplina edilizia, fermo restando il prevalente uso agricolo.

Insieme alla individuazione dell'articolazione territoriale di questi ambiti, il PSC territorializza i principali tracciati nei quali concretizzare, attraverso puntuali verifiche, la *rete ecologica* prevista dal PTCP (artt.3.4 e 3.6), tracciati da definire come reti propedeutiche alla espansione della naturalità (da destinare a processi e tempi di rigenerazione della risorsa ambientale) e contemporaneamente come elementi di organizzazione paesistica.

Le parti di territorio interessate in misura prevalente dalle aziende agricole saranno, in linea di massima, come già detto, classificate come "*ambiti ad alta vocazione produttiva agricola*". In alcune situazioni specifiche, di contiguità delle aree agricole a tessuti urbani, il PSC, conseguentemente alla volontà programmatica di connettere tali aree con uno specifico rapporto di complementarietà con gli insediamenti esistenti o previsti, potrà classificarle come "*ambiti agricoli periurbani*". Questo rapporto di complementarietà, non essendo una condizione oggettiva ma una prestazione in rapporto all'abitato decisa dal PSC, dovrà essere definito nei suoi contenuti dal PSC stesso (per l'art. A-20 della LR 20/2000 "*il PSC ... individua gli ambiti agricoli periurbani e ne definisce obiettivi e prestazioni attese e interventi ammessi*"). Sarà quindi una scelta progettuale del PSC l'indicazione delle specifiche prestazioni richieste alle aree agricole definite "periurbane", prestazioni che in alcuni casi determineranno un condizionamento per l'attività agricola (per es.: richiesta di dotazioni ecologiche – aree destinate alla ritenzione delle acque meteoriche, fasce di mitigazione ecc. – o richiesta di servizi funzionali o ambientali/paesaggistici rispondenti a esigenze urbane) e in altri casi saranno conseguenti al riconoscimento nello strumento urbanistico di assetti culturali particolari direttamente rapportati all'utenza urbana. In tutti i casi il PSC dovrà indicare non il ruolo generico di "periurbano" ma la fisionomia specifica delle prestazioni richieste che, al di là della contiguità con l'abitato, definirà il rapporto di complementarietà.

Disciplina edilizia

Dovrà essere formulata dal RUE nel rispetto delle disposizioni degli artt. A-19 (A-20) e A-21 della LR 20/00 e degli artt. 11.5, 11.6 e 11.9 (11.10) del PTCP e dovrà farsi carico, per il preciso ruolo attribuito a parti di territorio interessate quasi esclusivamente dall'economia agricola, di definire per gli edifici esistenti non più destinati o destinabili a usi agricoli i tipi di utilizzo effettivamente compatibili con le singole specificità dei luoghi e con lo svolgimento dell'attività agricola; il loro riutilizzo dovrà essere subordinato alla effettuazione di interventi di piantumazione che contribuiscano al ripristino del "verde diffuso", in queste situazioni in genere particolarmente impoverito. La costruzione di nuovi edifici potrà essere consentita solo per edifici aziendali di servizio agricolo¹⁴ (non riutilizzabili per funzioni diverse in caso di dismissione) dimensionati in rapporto alle potenzialità produttive dell'azienda, con i criteri di inserimento nel territorio che saranno definiti dal piano stesso (RUE). Spetta al piano decidere, in rapporto alla dotazione di edifici residenziali nel territorio agricolo considerato e alle effettive esigenze delle diverse specializzazioni aziendali, sulla opportunità di ammettere nuovi edifici residenziali, che potranno comunque essere consentiti solo per *imprenditori agricoli professionali*¹⁵.

20/2000) discende dalla lettura della diversificazione che i paesaggi e l'economia agricola assumono in conseguenza a specializzazioni (riguardanti gli oggetti e le modalità della produzione) indotte congiuntamente dai caratteri fisici dei terreni e dal processo delle scelte antropiche che a questi caratteri fisici si rapportano.

¹⁴ Elenco: vedi Cap.5

¹⁵ In continuità con quanto previsto dalla LR 47/78 che consentiva nuove costruzioni residenziali solo per le figure degli imprenditori agricoli a titolo principale (ora sostituiti dalla figura dell'imprenditore agricolo professionale – vedi cap.5)

Conseguentemente alle specificità ambientali/paesaggistiche dei luoghi il piano individua le condizioni alle quali sono subordinati gli interventi edilizi.

Politiche agricole

Nell'ambito delle competenze del settore specifico delle politiche agricole va approfondita all'interno di queste parti di territorio l'individuazione degli ambiti agricoli caratterizzati da assetti colturali/produttivi consolidati, rapportati attraverso accordi tra produttori e trasformatori a specifiche filiere produttive¹⁶ (da consolidare o incentivare, anche attraverso idonea disciplina urbanistica) o a specifici bacini di utenza (per es. le colture orto-floro-vivaistiche negli *ambiti agricoli* periurbani), e l'individuazione degli ambiti suscettibili di significative modifiche colturali/produttive da riportare anch'esse a corrispondenti filiere produttive, in una prospettiva di consolidamento che passa anche attraverso significative trasformazioni colturali delle economie agricole proprie di quel territorio.

Gli aspetti da incentivare in questi ambiti attraverso l'articolazione delle politiche agricole regionali/provinciali sono essenzialmente:

- il *miglioramento della competitività nel settore agricolo* attraverso le misure predisposte per *“accrescere e adeguare il capitale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola”* (Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR approvato dal Consiglio Agricoltura del 20 giugno 2005)
- il perseguimento della *sostenibilità ambientale*, attraverso l'applicazione delle misure agro-ambientali (previste dal PRSR 2000-2006 e dal Nuovo regolamento sullo sviluppo rurale approvato dal Consiglio Agricoltura del 20 giugno 2005 nell'Asse 2 - *Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale*) e l'applicazione del *Regolamento (CE) 1782/2003*, che, nell'ambito del sostegno del reddito degli agricoltori, subordina i finanziamenti al rispetto di *criteri di gestione obbligatori* (riguardanti: sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; ambiente; benessere degli animali) e al mantenimento dei terreni in *buone condizioni agronomiche e ambientali*

¹⁶ Non esiste una classificazione ufficiale delle filiere produttive, ma per le finalità del presente documento, è possibile proporre la seguente distinzione fatta per settore produttivo, dimensione dell'agro-industria e rapporto con il mercato:

Settore produttivo	cereali	molini, industrie della pasta, industria dei prodotti da forno
	latte	latterie, caseifici
Settore produttivo	carni	salumifici, prosciuttifici, centri lavorazione carni
	vite	cantine (aziendali, interaziendali)
	patate/cipolle	centri di lavorazione e trasformazione
	orticole/frutta	centri di lavorazione preparazione IV gamma, centri di lavorazione e trasformazione
	miele	centri di lavorazione e trasformazione
	barbabietola	zuccherifici
	foraggere	impianti di disidratazione
Settore produttivo	legno	segherie e impianti di lavorazione del legno
	verde e fiori	vivai
Dimensione agroindustria (DM 18 aprile 2005)	micro	meno di 10 occupati e con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
	piccole	meno di 50 occupati e con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro
	medie	meno di 250 occupati e con fatturato non superiore a 50 mld di euro o totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro
Rapporto con il mercato	filiera corta	
	Filiera lunga	
	filiera vicina o prossima	
	filiera lontana	

- la promozione generalizzata del risparmio idrico attraverso la progressiva modifica delle tecniche irrigue e la promozione, unitamente agli enti responsabili, di progetti relativi alla conservazione della risorsa (sistemi di microbacini e di invasi, piani per l'utilizzo di acque reflue depurate) con contestuale verifica e monitoraggio delle ricadute sui lineamenti ambientali/paesaggistici del territorio.

4.4.2. Parti di territorio "rurale" caratterizzate dalla compresenza della funzione agricola e di altre funzioni compatibili

Oggetto

Parti di territorio caratterizzate da tessuto aziendale frammentato, significativa presenza di residenze non rurali e di attività di tempo libero, e dalla presenza di contesti non più utilizzati per le colture agricole o non suscettibili di lavorazioni agricole. Le parti di territorio che presentano questi caratteri sono più frequentemente reperibili nelle aree collinari

Obiettivi

Obiettivi strategici per queste aree sono la gestione attiva del territorio per il mantenimento/ripristino degli equilibri idrogeologici e la conservazione delle risorse ambientali/paesaggistiche, e lo sviluppo di economie innestate nelle risorse locali che assicurino la permanenza e la qualità di vita della popolazione, nella prospettiva della multifunzionalità del settore agricolo.

Pianificazione urbanistica

Dovrà attribuire a questi ambiti (in misura prevalente classificabili come gli *ambiti agricoli di rilievo paesaggistico* dell'art.A-18 della LR 20/2000¹⁷) il carattere della multifunzionalità delle aziende agricole e dell'ambito rurale, individuando e regolamentando le diverse funzioni complementari alla attività agricola che potranno essere svolte dalle aziende (*attività agrituristiche, manutenzione del territorio, trasformazione e vendita dei prodotti dell'attività agricola, ecc*) o le funzioni consentite nelle aree non interessate da aziende agricole (*turismo rurale, attività di tempo libero compatibili coi caratteri ambientali, fruizioni connesse a consuetudini locali consolidate, fruizioni connesse a residenze non rurali, ecc.*). La regolamentazione delle attività consentite potrà meglio essere definita attraverso l'individuazione delle diverse identità territoriali (per es. le diverse fisionomie delle diverse valli), con l'individuazione per ciascuna di queste dei caratteri ambientali salienti, delle tipologie colturali prevalenti o da privilegiare in rapporto ai caratteri morfologici/altimetrici, delle attività e fruizioni non agricole presenti, della stratificazione degli insediamenti storici, della presenza di filiere produttive connesse ai prodotti locali o di percorsi enogastronomici o di altro tipo (tracciati storici, viabilità panoramica, ippovie, ecc.), componenti tutti di un quadro articolato che attraverso le disposizioni di piano possono essere ricondotte a una struttura ambientale/paesistica/economica unitaria, dotata di una sua specifica identità e fortemente qualificata. Nelle aree dell'art. 3.7 (*rete dei siti Natura 2000*) e 3.8 (*il sistema provinciale delle aree protette*) del PTCP vanno applicate le disposizioni dei suddetti articoli.

¹⁷ La classificazione "*ambiti agricoli di rilievo paesaggistico*" identifica, come definito dall'art. A-18 della LR 20/2000 (ambiti "caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo") identifica più un assetto generalizzato di frammistione di parti coltivate e parti con assetti "naturali", che una partizione di territori "di elevato pregio paesaggistico" secondo i criteri, per esempio, dell'art.143 del dlgs 42/04 (Codice Urbani). Questa stessa lettura è effettuata implicitamente dal PTCP che all'interno degli "*ambiti agricoli di rilievo paesaggistico*" individua come zone autonome le "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale".

In situazioni specifiche di contiguità di questi territori agricoli con i centri abitati il PSC può individuare le aree da classificare “*ambiti agricoli periurbani*”, legati da definiti rapporti di complementarità con gli insediamenti esistenti o previsti. Per questi ambiti valgono le stesse considerazioni fatte al precedente punto 4.4.1.

Disciplina edilizia

Dovrà essere formulata nel rispetto delle disposizioni degli artt. A-18 (A-20) e A-21 della LR 20/00 e degli artt. 11.5, 11.6 e 11.8 (11.10) del PTCP. **Alla disciplina edilizia** spetta definire, in rapporto alle funzioni consentite, le modalità d’uso degli edifici esistenti e gli interventi ammessi sui medesimi, in considerazione delle economie che si vogliono incentivare e della necessità di favorire la permanenza di nuclei famigliari nelle aziende agricole, in particolare nelle aree più marginalizzate per i caratteri geomorfologici e per la diminuzione degli operatori agricoli. Non vanno comunque consentiti nuovi edifici, a meno che non si tratti di edifici di servizio agricolo di aziende agricole singole o associate; l’eventualità di nuovi edifici residenziali va definita in rapporto alle specificità dei luoghi, e, se prevista, potrà comunque essere consentita esclusivamente per *imprenditori agricoli professionali*.

Conseguentemente alle specificità ambientali/paesaggistiche e alla morfologia dei luoghi il RUE individua le modalità con le quali vanno effettuati gli interventi edilizi consentiti e le condizioni richieste perché le attività insediate risultino “sostenibili” (controllo dei carichi urbanistici in rapporto alle infrastrutture viarie e tecnologiche, smaltimento degli scarichi, ecc).

Ogni intervento edilizio, così come l’impianto di qualsiasi attività ammessa dallo strumento urbanistico, *va subordinata a interventi di ripristino ambientale/paesaggistico e all’impegno di specifiche modalità di gestione e difesa del territorio di pertinenza, in modo che progressivamente tutti gli utenti di questi ambiti territoriali siano coinvolti in una attività di governo del territorio che recuperi i fenomeni di degrado e di marginalizzazione ai quali sono andati soggetti i terreni via via abbandonati dalla attività agricola*. Nei bacini montani gli interventi di gestione del territorio seguiranno gli indirizzi dell’art. 6.10 del PTCP (che recepisce e integra le disposizioni dei *Piani stralcio di assetto idrogeologico* dell’autorità di Bacino del Reno e delle altre autorità di bacino presenti nel territorio provinciale).

Politiche agricole

Nell’ambito del settore specifico delle politiche agricole vanno individuati i settori produttivi agricoli strategici in rapporto ai caratteri geomorfologici e pedologici (ambiti delle foraggere permanenti, zone vitivinicole, zone dei prato-pascoli, ambiti di aziende faunistico-venatorie, ecc.) per i quali vanno individuate e incentivate le filiere produttive, va favorito il consolidarsi dei percorsi enogastronomici e delle economie connesse, va promossa la multifunzionalità sia nei tessuti aziendali che nel più generale ambito rurale.

Gli aspetti da incentivare in questi ambiti attraverso l’articolazione delle politiche agricole regionali/provinciali sono essenzialmente:

- per le aziende agricole: il *miglioramento della competitività nel settore agricolo* e il perseguimento della *sostenibilità ambientale*, come indicato al precedente punto 4.4.1, nonché lo sviluppo della *multifunzionalità* (applicazione delle misure agro-ambientali previste dal PRSR 2000-2006 e dal Nuovo regolamento sullo sviluppo rurale approvato dal Consiglio Agricoltura del 20 giugno 2005 nell’*Asse 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale*) con il coinvolgimento degli operatori agricoli in attività agrituristiche, in attività di manutenzione del territorio (come previsto dall’art. 15 dlgs 228/01), nella commercializzazione dei prodotti aziendali (art. 14 del dlgs 228/01);

- la tutela o il ripristino degli equilibri idrogeologici, la salvaguardia delle biodiversità dei sistemi agricoli e degli habitat di valore naturalistico, la salvaguardia dei paesaggi, a opera degli operatori a diverso titolo presenti sul territorio, attraverso l'applicazione delle misure agro-ambientali previste dal Nuovo regolamento sullo sviluppo rurale approvato dal Consiglio Agricoltura del 20 giugno 2005 nell'Asse 2 - *Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale*. Per l'esecuzione di tali azioni è auspicabile in prevalenza il coinvolgimento degli "agricoltori" e delle diverse figure di "gestori del territorio".

4.4.3. Parti di territorio "rurale" interessate in misura prevalente da aree boscate

Oggetto

Territori agroforestali interessati dalla presenza significativa delle aree boscate.

Obiettivi

Da perseguire in queste parti di territorio sono la conservazione/miglioramento delle aree boscate ai fini della salvaguardia ambientale (in riferimento al loro ruolo "*in termini di biodiversità, ciclo globale del carbonio, equilibrio idrologico, difesa contro l'erosione*"¹⁸) e la valorizzazione della silvicoltura come fattore significativo delle economie rurali, in particolare di quelle montane.

Pianificazione urbanistica

In coerenza con l'art. A-17 della LR 20/2000, dovrà inserire "*le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco*" tra le "*aree di valore naturale e ambientale*", recependo quanto disposto dall'art. 7.2 del PTCP (che a sua volta recepisce e integra l'art. 10 del PTPR) e dall'art. 142 del dlgs. 42/04 (*Codice Urbani*), in quanto beni soggetti alle tutele di cui all'art.146 del dlgs. Ferme restando le disposizioni del PTCP relative alle attività e agli interventi consentiti, nei contesti territoriali nei quali sono inserite le aree forestali il piano dovrà individuare, dove necessario, il sistema delle attività produttive connesse alla lavorazione/trasformazione del legno e all'impiego della biomassa a fini energetici.

Disciplina edilizia

Relativamente alle aree boscate vere e proprie, potrà consentire solo gli interventi edilizi (riguardanti infrastrutture e impianti di pubblica utilità) elencati all'art. 7.2 del PTCP (nel rispetto delle disposizioni degli artt. 146 e 149 del dlgs 42/2004); nelle aree idonee, non gravate dalla specifica tutela del bosco, dovranno essere definiti gli interventi edilizi a supporto delle attività produttive connesse al legno.

Politiche agricole

Nell'ambito delle politiche agricole vanno incentivate le attività di tutela e gestione delle aree boscate, intese come attività finalizzate alla salvaguardia ambientale sia nei territori collinari/montani che nelle aree di pianura, e le attività selvicolturali a fini produttivi individuandone fattori di diversificazione finalizzati a incrementare le economie delle zone rurali.

Questi obiettivi vanno perseguiti attraverso l'applicazione delle misure specifiche per gli ambiti forestali previste dal Nuovo regolamento sullo sviluppo rurale approvato dal Consiglio Agricoltura del 20 giugno 2005 nell'Asse 2 - *miglioramento dell'ambiente e dello*

¹⁸ cfr. Nuovo regolamento sullo sviluppo rurale approvato dal Consiglio Agricoltura del 20 giugno 2005

spazio rurale e nell'Asse 1 - miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale, e nella incentivazione e valorizzazione di attività e figure professionali riguardanti il governo del bosco e del territorio come previsto dal dlgs 227/2001¹⁹ e dal dlgs 228/01²⁰.

4.4.4. Parti di territorio "rurale" con caratteri di marginalità dal punto di vista della produzione agricola

Oggetto

Aree con attività agricola in atto, o con attività agricola pregressa e attualmente incolte, soggette a fenomeni di marginalizzazione produttiva conseguenti a interventi di urbanizzazione presenti o previsti (frammentazione per effetto di espansioni insediative, per tagli indotti da infrastrutture della mobilità, ecc.) o a processi di progressivo abbandono della attività agricola, o alla presenza di situazioni di conflittualità con la produzione agricola.

Obiettivi

Gli obiettivi strategici da attribuire a queste parti di territorio vanno definiti dal PSC con specifico riferimento alla situazione in atto (o determinata dalle scelte di piano) e con un preciso riferimento alla organizzazione territoriale complessiva. Nel quadro territoriale generale le aree divenute marginali o suscettibili di progressiva marginalizzazione per la produzione agricola possono costituire per le scelte di pianificazione elementi significativi per utilizzi strategici nella definizione delle trasformazioni territoriali programmate.

Pianificazione urbanistica

A seconda dei diversi casi, potrà individuare tali aree come:

- porzioni significative nella costruzione di corridoi ecologici che, connettendo elementi di rilievo dal punto di vista ambientale (secondo le indicazioni del PTCP), diano corpo al sistema di reti ecologiche, con particolare riferimento alla strutturazione delle aree agricole di pianura;
- fasce di ambientazione per la mitigazione di impatti di infrastrutture destinate alla mobilità, potenzialmente utilizzabili per la costruzione di nuovi lineamenti paesaggistici;
- fasce di interesse prevalentemente naturalistico (eventualmente inserite in *Progetti sperimentali di pianificazione e gestione dei paesaggi* - art. 3.1 del PTCP) con specifico ruolo di tutela idrogeologica (ambiti collinari) o di tutela idraulica (in adiacenza a reti idrauliche) o di dotazioni finalizzate alla sicurezza idraulica degli insediamenti (invasi per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dagli insediamenti urbani o produttivi);
- aree agricole per la produzione di biomassa a fini energetici.

Per la predisposizione di una organica strutturazione di ambiti territoriali nei quali la marginalizzazione delle aree agricole è o sarà indotta da processi di urbanizzazione, il piano urbanistico comunale potrà prevedere strumenti specifici che raccordino gli assetti

¹⁹ art.7: "...le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambiti forestali. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico."; art.8 "Le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli"

²⁰ art.15 "Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio rurale e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. ..."

insediativi o infrastrutturali alla sistemazione programmatica delle aree marginalizzate (per es.: *accordi territoriali dell'art. 15 LR 20/00*, o comparti territoriali che interrelano con impegni convenzionali interventi insediativi/infrastrutturali e funzioni dei terreni marginalizzati).

Disciplina edilizia

La disciplina edilizia riguardante le funzioni attribuite alle aree marginali in linea di massima non potrà prevedere alcuna nuova costruzione.

Politiche agricole

Le politiche agricole potranno incentivare in queste aree :

- le trasformazioni in senso naturalistico attraverso le misure previste dal Nuovo regolamento sullo sviluppo rurale approvato dal Consiglio Agricoltura del 20 giugno 2005 Asse 2;
- le colture di biomasse a fini energetici e le colture no food²¹ attraverso specifici incentivi. L'estensione e l'incentivazione di questi assetti colturali presuppone che nell'ambito delle politiche agricole venga definito il quadro delle attività di trasformazione e commercializzazione di questi prodotti, attraverso l'individuazione di una specifica filiera produttiva e la promozione di progetti pilota.

4.4.5. Parti di territorio "rurale" caratterizzate da dinamiche naturali/caratteri fisici che escludono la possibilità di produzioni agroforestali

Oggetto

Parti di territorio non utilizzate/utilizzabili per l'attività agricola per i caratteri fisici propri e/o specifiche disposizioni regolamentari che ne tutelano le funzioni intrinseche.

Obiettivi

Gli obiettivi strategici da attribuire a queste parti di territorio vanno definiti in rapporto alle specifiche funzioni che in esse si svolgono. Queste parti di territorio sono le sedi di processi fisici e biologici che assicurano la riproduzione continua delle risorse necessarie alla vita dell'ambiente e degli insediamenti umani, e, per il carattere e l'importanza delle specifiche funzioni espletate, vanno riservate esclusivamente allo svolgimento delle dinamiche naturali al fine di assicurare gli equilibri ambientali e la tutela delle risorse e, contemporaneamente, per non inserire processi insediativi in situazioni di pericolosità.

Pianificazione urbanistica

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. A-17 della LR 20/2000 e in coerenza con il PTCP, identifica (attraverso individuazioni cartografiche e/o disposizioni normative che specificino o integrino le disposizioni del PTCP):

- a) le parti di territorio da riservare esclusivamente alle funzioni idrauliche: in queste parti vengono ricompresi sia gli *invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua* (come richiesto dall'art.A-17) sia gli ambiti da riservare in modo esclusivo al complesso delle funzioni che garantiscono la funzionalità idraulica (*spessori di vegetazione ripariale idonee a svolgere funzioni di fasce tampone rapportate agli obiettivi di qualità del corpo idrico, spazi dimensionati per il recepimento dei processi di meandricazione dei corsi d'acqua non arginati e per la funzione di laminazione delle piene*) e al

²¹ Le colture no food non sono rappresentate dalle sole colture energetiche ma da tutte quelle coltivazioni i cui prodotti finiti possono essere destinati al consumo NON alimentare. Per approfondimenti vedere il capitolo 5

complesso degli interventi antropici finalizzati alla tutela dalle esondazioni e ai prelievi controllati della risorsa acqua (*casce di espansione, aree per interventi idraulici strutturali, invasi ad uso plurimo individuati attraverso piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura*); queste fasce di territorio, contemporaneamente alla funzione idraulica, assumono il ruolo di principali corridoi ecologici e possono essere utilizzate, con modalità di fruizione opportune, per attività di tempo libero. Per l'importanza delle prestazioni richieste è necessario che i piani individuino, dove possibile, il contesto delle aree da rapportare *esclusivamente* alla funzione idraulica e ambientale (non coincidono con le *fasce di tutela /di pertinenza fluviale* del PTCP, nelle quali sono consentiti anche l'attività agricola e altri tipi di utilizzo), con parametri dimensionali che tengano conto delle specificità dei luoghi e delle effettive esigenze del processo idraulico (nonché della pericolosità idraulica). L'individuazione del "territorio" riservato alla funzione idraulica è un aspetto solo parziale – ma fondamentale – della più generale rete delle disposizioni che salvaguardano la rinnovabilità della risorsa idrica, attraverso la regolamentazione coordinata delle azioni che incidono sulla quantità e sulla qualità delle acque (azioni che coinvolgono una larga fascia delle attività umane)²².

Disciplina edilizia

In dette aree non potrà essere consentita nessuna nuova costruzione (fatte salve le opere idrauliche o chioschi in aree attrezzate per la balneazione).

- b) le aree non compatibili con l'attività agricola per caratteristiche morfologiche, clivometriche, altimetriche, pedologiche e adatte alla evoluzione di processi di naturalizzazione: in particolare i *contesti con significativa presenza di movimenti di massa e calanchi*; *le aree collinari interessate con continuità da vegetazione arbustiva, cespugliamenti e incolti*. Il piano deve riconoscere a queste aree un ruolo ambientale (come luogo di significativi processi geomorfologici e biologici) e paesaggistico e consentire (in ottemperanza alle disposizioni del PTCP e del PMPF²³) esclusivamente interventi di governo del territorio finalizzati alla tutela dell'assetto idrogeologico, alla conservazione degli aspetti di rilievo paesaggistico, alla evoluzione controllata verso una maggiore biodiversità nelle situazioni più povere dal punto di vista ambientale (in genere le aree ex agricole abbandonate).

Disciplina edilizia

Potranno essere consentiti solo interventi edilizi di conservazione degli edifici esistenti per i quali non sussistono condizioni di pericolosità.

- c) le aree di alto valore naturalistico (*habitat di specie animali o vegetali rari o minacciati, aree umide*) nelle quali vanno consentite solo attività di tutela o potenziamento della biodiversità o attività produttive specifiche (limitatamente alle zone umide) che non alterino gli assetti naturalistici.

Disciplina edilizia

Potranno essere consentiti solo interventi edilizi di conservazione degli edifici esistenti.

Le *aree boscate* per la loro duplice fisionomia di elementi di salvaguardia ambientale, (e per questo rientranti nell'art. A-17 LR 20/2000) e di sistemi produttivi agroforestali sono state approfondite al precedente punto 4.4.3.

²² Il complesso delle disposizioni che in modo sinergico perseguono la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica è il contenuto del PTA *Piano di tutela delle acque* (in attuazione del dlgs 152/99) piano settoriale regionale e contestualmente piano stralcio del piano di bacino, formalizzato per la Regione Emilia Romagna in un documento adottato il 22 dicembre 2004 e approvato il

²³ Prescrizioni di massima e di polizia forestale – delibera GR n.182 del 31.1.95, ratificata con delibera CR n.2354 dell'1.3.95.

Politiche agricole

In questi contesti, assoggettati a specifiche disposizioni di tutela, le politiche agricole, (come anche, più in generale, nei diversi ambiti del territorio rurale), concorrono a raccordare, in sintonia con gli enti competenti, le politiche della gestione idraulica, della tutela idrogeologica e della tutela/progettazione di reti ed elementi di valore naturalistico e paesaggistico, coinvolgendo attraverso specifiche misure gli operatori agricoli, e più in generale le diverse figure di gestori del territorio, sia nelle attività di governo del territorio non destinabile alla produzione agricola, sia nella definizione di interventi progettuali relativi alla gestione della risorsa idrica, sia nella individuazione e attuazione di strategie di sviluppo locale (vedi *l'approccio Leader* previsto dal Nuovo regolamento sullo sviluppo rurale approvato dal Consiglio Agricoltura del 20 giugno 2005).

4.5 Il processo di pianificazione del territorio rurale

Il processo di pianificazione del *territorio rurale* può essere ricondotto (con molte semplificazioni) al progressivo passaggio dall'approfondimento conoscitivo dei caratteri e delle dinamiche evolutive del territorio alla individuazione di *unità di paesaggio* (che in misura e per aspetti differenti condizionano le scelte di piano riconducendole a coerenza con specifiche riconoscibili identità territoriali) e infine alla definizione di politiche di gestione del territorio che attraverso *strategie di coevoluzione programmata tra sviluppo economico, trasformazioni territoriali e uso delle risorse ambientali*²⁴ individuino per i diversi ambiti territoriali coerenti prospettive di processi evolutivi.

Attraverso questo processo di piano (che dovrà avvenire attraverso le forme partecipative disposte dalla legislazione vigente e quindi con verifiche che consentono una progressiva messa a fuoco dei problemi e costruzione delle risposte) vengono formulate strategie di gestione del territorio basate su un uso *sostenibile* delle risorse (risorse costituite dai beni ambientali, dal capitale di infrastrutture e insediamenti realizzato nei secoli dalle comunità insediate, dalle "identità" che differenziano i diversi luoghi).

Le strategie territoriali risultano diversamente articolate per *ambiti* che vengono differenziati sia per i caratteri originari sia per le prospettive evolutive per essi prospettate: gli *ambiti* di piano (riconducibili a quelli richiesti per il territorio rurale dalla LR 20/2000) non sono più quindi necessariamente i contesti territoriali omogenei di partenza, ma *ambiti programmatici* nei quali si raccordano attraverso specifiche strategie le situazioni di partenza alle prospettive di trasformazione.

Nella individuazione di queste politiche che articolano le differenze territoriali (ambientali, produttive/colturali, insediative), suscettibili necessariamente degli ulteriori aggiustamenti necessari a dare risposta alle dinamiche non previste o non sufficientemente valutate, va tuttavia definito un quadro di riferimento "fermo", costituito dagli elementi che strutturano il territorio (possono essere lineamenti morfologici/paesaggistici, caratteri storici, specializzazioni funzionali), da assoggettare a specifici impegni di tutela e valorizzazione, ai quali ancorare l'articolazione delle restanti parti. Nel vasto contesto costituito dagli ambiti rurali, fra gli elementi che strutturano il territorio vanno prioritariamente considerati i lineamenti geomorfologici significativi nei luoghi collinari e, nei luoghi di pianura, le reti idrauliche/ambientali che mettono in relazione il sistema collinare con il sistema delle

²⁴ Schema di sviluppo del territorio regionale - documento preliminare – Delibera G.R. n. 360/2005 – cap.4.1

bonifiche, in quanto elementi che, oltre a contribuire alla fisionomia dei singoli territori comunali, partecipano alla definizione dell'identità e della organizzazione dell'intero territorio provinciale e interprovinciale.

4.6 Approfondimenti sulla disciplina relativa alle attività, agli interventi edilizi e agli interventi di modificazione degli assetti morfologici o idraulici nel territorio rurale

Fermo restando che nella pianificazione del *territorio rurale* vanno applicate le disposizioni del Titolo 11 delle Norme del PTCP, si introducono alcune considerazioni e approfondimenti in merito alle *attività*, agli *interventi edilizi* e agli *interventi di modificazione degli assetti morfologici e idraulici* che gli strumenti urbanistici comunali (nel caso specifico: il RUE, in conformità alle previsioni del PSC²⁵) devono disciplinare nel *territorio rurale*.

4.6.1 Attività

Le attività che il PSC e il RUE devono disciplinare sono (riferimento all'art.11.4 del PTCP)²⁶:

- a) **attività agricole**: per la definizione delle "attività agricole" si richiama l'art.1 del dlgs 228/2001, che definisce le attività attribuite alla figura dell'*imprenditore agricolo*: "coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Per gli approfondimenti relativi alle attività rientranti nel termine *attività agricola* si rimanda al Cap.5.

²⁵ art.29 della LR 20/2000 e art. A-16.

Per i commi 3 e 4 dell'art.A-16 "Il PSC delimita e disciplina gli ambiti del territorio rurale e indica le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali e antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali, di cui agli artt. A-20 e A-25 dell'Allegato. Compete al RUE disciplinare nel territorio rurale gli interventi: di recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, nei casi previsti dagli articoli del presente capo; di sistemazione delle aree di pertinenza; di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. Il RUE disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non connesse all'agricoltura, nell'osservanza di quanto diaposto dall'art. A-21 dell'Allegato.

²⁶ Fermo restando come riferimento l'elenco delle attività consentite nel territorio rurale dell'art.11.4 del PTCP, sono state approfondite le modalità con le quali vanno disciplinate le dette attività, distinguendo le attività che vanno semplicemente regolamentate a livello normativo (in quanto, se consentite, possono essere previste in modo indifferenziato nel territorio rurale) e le attività delle quali, per il loro potenziale impatto, lo strumento urbanistico deve definire (qualora consentite) la localizzazione (a seconda dei casi attraverso un perimetro o un semplice simbolo) e la regolamentazione.

- b) attività e opere rientranti nell'elenco dell'art.11.4, comma 1, del PTCP:
- b1) *opere di urbanizzazione primaria* (elenco dell'art. A-23 della LR 20/00);
- b2) *infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche*: lo strumento urbanistico definisce e disciplina la viabilità considerata parte integrante del territorio rurale, oltre che disciplinare gli interventi ammissibili nei corridoi di salvaguardia infrastrutturale (art.12.9, comma 6) e nelle fasce di ambientazione e di rispetto della viabilità individuata dal piano; lo strumento urbanistico definisce e disciplina le infrastrutture tecnologiche ammissibili nel territorio rurale;
- b3) *impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio*: lo strumento urbanistico disciplina le modalità di inserimento dei nuovi impianti; si richiama la facoltà degli strumenti urbanistici comunali di individuare le visuali di valore paesaggistico e le discontinuità insediative da salvaguardare inibendo qualsiasi tipo di edificazione (art.10.10 del PTCP) compresi gli impianti di distribuzione di carburante; questa disposizione deve essere comunque applicata nei tratti individuati dal PTCP (tav.3);
- b4) *impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti come definito all'art.1.5 e nei limiti di cui agli artt.14.3 e 14.4 del PTC*: per il richiamato art.14.3, comma 7, i Comuni inseriscono negli strumenti urbanistici (PSC o POC) i siti per gli impianti come indicati dal PPGR, ma “*prioritariamente negli ambiti specializzati per attività produttive*”, e comunque nel rispetto delle limitazioni elencate all'art.14.4. Nell'ipotesi che gli impianti ricadano in territorio rurale vanno localizzati e assoggettati a specifica disciplina;
- b5) *attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti come definiti all'art.1.5, quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche*: le attività vanno individuate e assoggettate a specifica disciplina;
- b6) *attività di estrazione e di eventuale trattamento degli inerti estratti, purché disciplinati da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento della attività*: si sottolinea che l'attività di estrazione di inerti è una attività transitoria; lo strumento urbanistico (PSC), e in conformità a questo il piano delle attività estrattive, devono indicare la destinazione d'uso del suolo all'esaurimento della attività estrattiva; gli obblighi convenzionali per il ripristino ambientale devono fare riferimento agli usi previsti dal PSC ;
- b7) *campi attrezzati per la sosta dei nomadi*: lo strumento urbanistico deve individuare la zona destinata a questo tipo di utilizzo (con questa scelta non si ha più un *territorio rurale* ma un *territorio urbanizzato o urbanizzabile*, anche se con caratteri particolari).
- b8) *altri impianti per servizi generali o di pubblica utilità*: gli impianti, presenti o previsti, vanno individuati e assoggettati a specifica disciplina, comprensiva delle limitazioni indotte sulla attività agricola (per es. nel caso di pozzi per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano);
- b9) *allevamenti zootecnici industriali*: negli allevamenti zootecnici industriali il terreno agricolo di pertinenza dell'allevamento non dispone di una SAU (superficie agricola utilizzata) sufficiente a garantire l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (vedi parametri e riferimenti legislativi al Cap.5). I reflui sono quindi assoggettati alla disciplina degli scarichi di cui all'art. 28 del *dlgs 152/99* e lo stesso allevamento non è rapportato al terreno sul quale insiste da un rapporto funzionale che non sia quello puramente edilizio. Gli allevamenti industriali esistenti vanno censiti e regolamentati; quelli rientranti nelle tipologie del *dlgs 372/99* (vedi Cap.5) sono subordinati al rilascio dell'*autorizzazione integrata ambientale* prevista dal detto decreto. L'eventuale impianto di nuovi allevamenti intensivi (se consentiti dallo strumento urbanistico) va subordinato alle stesse disposizioni di cui all'art. 11.4, comma 2, del PTCP (riguardanti le attività agro-industriali);
- b10) *attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare*: l'attività va consentita attraverso l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente di idonea tipologia; le strutture funzionalmente significative e/o comportanti la necessità di ampliamenti e/o nuove costruzioni (per es. canile municipale), se consentita dallo strumento urbanistico, vanno localizzate e disciplinate con regolamentazione specifica;
- b11) *attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali*: le attività rientrano nella attività agricola e sono regolamentate dalla disciplina specifica delle attività agricole; nel caso

- che le modalità colturali non siano riconducibili alla attività agricola²⁷ le attività ,se consentite dallo strumento urbanistico, o le porzioni di territorio eventualmente individuate come destinabili a tali attività, vanno regolamentate con specifica disciplina;
- b12) *attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate*: le attività vanno regolamentate con particolare riferimento alle quantità di impermeabilizzazione ammissibili e alle modalità di gestione del territorio; le attività sportive e ricreative, e, più in generale, di tempo libero, non comportanti edificazione o significative impermeabilizzazioni, possono interessare anche estese porzioni di territorio (e avere come riferimento strutture ricettive o di tempo libero insediate in edifici esistenti); la loro ricaduta in termini ambientali è positiva nella misura in cui viene garantita una corretta gestione del territorio interessato;
- b13) *attività ricreative che comportino emissioni rumorose o consumi intensi di porzioni limitate del territorio quali piste da ciclocross, motocross ed autocross e simili: tali attività potranno essere ammissibili in porzioni limitate del territorio in relazione alle caratteristiche delle Unità di paesaggio, alla fragilità idrogeologica e alle necessarie aree di rispetto degli elementi di naturalità o storico ambientali presenti, alla salvaguardia delle colture pregiate circostanti*; tali attività, se consentite dallo strumento urbanistico, vanno localizzate e regolamentate;
- b14) *attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici, quali piscine, campi da bocce e simili*: le attività vanno regolamentate.
- c) *attività agro-industriali di gestione e trasformazione dei prodotti agro-alimentari svolte in maniera associata dai produttori agricoli* (art.11.4, comma 2, del PTCP): le attività esistenti, ubicate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive, vanno censite, localizzate e regolamentate; eventuali nuovi insediamenti vanno ubicati negli ambiti per attività produttive; l'art. 11.4, comma 2, prevede tuttavia che lo strumento urbanistico possa consentire che vengano realizzati nuovi insediamenti in ambiti agricoli, ad esclusione degli ambiti periurbani, "*purché attraverso accordo di programma*" (quindi solo per impianti di rilevante interesse regionale, provinciale o comunale) e purché insediati "*con preferenza per aree contigue a stabilimenti preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive e a condizione che sia verificata l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai carichi attesi*". Le attività agro-industriali *non* svolte in maniera associata dai produttori agricoli esistenti (ubicate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive) vanno anch'esse censite, localizzate e regolamentate (la localizzazione di *tutte* le attività agro-industriali è importante per l'individuazione e l'organizzazione delle filiere produttive); gli eventuali nuovi insediamenti vanno consentiti esclusivamente negli ambiti per attività produttive, secondo le disposizioni del Titolo 9 del PTCP.

In rapporto a quanto indicato dal PTCP in merito alla vocazionalità specifica dei diversi ambiti, negli ambiti individuati dal PSC come *ambiti ad alta vocazione produttiva agricola*, e in particolare nelle parti caratterizzate da assetti colturali di particolare pregio o da caratteri fisici che ne determinano un'alta potenzialità produttiva, può essere opportuno escludere o limitare fortemente le attività delle lettere b) e c) per favorire le pratiche colturali o zootecniche, ferma restando la necessità che vengano comunque individuate le aree da interessare con le principali reti ecologiche di interesse territoriale.

²⁷ L'attività vivaistica si intende attività agricola quando è diretta alla cura e allo sviluppo di *un ciclo biologico o fase dello stesso* (Dlgs 228/01). Per il DPR 917/86 art. 29 c.2 lettera c, vengono considerate "attività agricole" "*le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno o dagli animali allevati su di esso*".

4.6.2 Interventi edilizi

Il PSC e il RUE, in riferimento ai caratteri che strutturano il territorio comunale, ai diversi paesaggi in esso presenti, alle identità dei luoghi da preservare e alle economie da incentivare, definiscono in modo specifico, per i diversi contesti del territorio rurale, gli usi e gli interventi edilizi consentiti, le limitazioni o condizioni per i detti interventi, le condizioni di sostenibilità richieste.

L'obiettivo perseguito dalla LR 20/2000 e dal PTCP è che venga privilegiato l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente (con forme di tutela per il quantitativamente rilevante patrimonio edilizio di valore storico) rispetto alle nuove costruzioni.

La realizzazione di nuove costruzioni, per l'art. A-21 della LR 20/00, "è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse".

Servizi agricoli

La realizzazione di nuove costruzioni destinate a servizi agricoli²⁸, quindi "funzionali alla attività agricola", è subordinata ai requisiti elencati all'art. 11.5 del PTCP. Fra i requisiti richiesti particolare rilievo hanno:

- la presenza di "programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale" previsti dagli *strumenti di pianificazione* o dai *programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria*, dai quali risulti la coerenza degli interventi edilizi richiesti con l'attività produttiva programmata dall'azienda (tenuto conto degli edifici già presenti in azienda); discende da questa esigenza di "coerenza" anche la disposizione del PTCP, art. 11.9, in base alla quale il PSC e il RUE negli *ambiti ad alta vocazione produttiva agricola* possono richiedere per gli interventi edilizi più significativi che ogni ULU²⁹ abbia i requisiti di reddito richiesti per le misure strutturali (e quindi che gli interventi edilizi significativi siano rapportati ad una attività agricola effettivamente "competitiva");
- gli impegni che il titolare dell'azienda agricola assume in merito ai contenuti del suddetto *programma di riconversione o ammodernamento* (assetto colturale e tipo di utilizzo della nuova costruzione) e alla attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti dallo strumento urbanistico per il territorio nel quale ricade l'azienda.

Va sottolineato che cosa implica il soddisfacimento di questi requisiti: che la nuova costruzione sia rapportata ad una effettiva esigenza produttiva (con l'obiettivo del miglioramento della competitività aziendale), e che l'imprenditore agricolo si impegni per il futuro sia nel settore produttivo (impegno a mantenere quindi gli assetti colturali e gli

²⁸ Servizi agricoli:

- magazzini prodotti agricoli; attrezzi agricoli; macchine agricole; fertilizzanti, antiparassitari;
- ricoveri animali (stalle bovini, equini; porcilaie; allevamenti avicoli; allevamenti cunicoli; ricoveri ovicaprini; altri; allevamenti uso familiare);
- edifici conservazione /trasformazione/commercializzazione prodotti dell'azienda (magazzini frigo ortofrutta; silos; cantine aziendali in rapporto alle superfici vigneti; invasamento e commercializzazione prodotti florovivaistici; magazzini/laboratori connessi apicoltura);
- serre fisse;
- accessori (forno, pozzo, casella).

²⁹ ULU: unità lavorativa uomo (vedi Cap.5)

utilizzi previsti per il nuovo edificio) sia nel settore ambientale (interventi di riqualificazione ambientale); l'intervento edilizio quindi non come atto dovuto conseguente ad un indice di fabbricabilità ma come componente di un preciso programma aziendale correlato a migliorie ambientali.

Il piano (PSC e RUE) definisce, in considerazione delle tipologie produttive aziendali presenti nell'area e delle caratteristiche morfologiche/paesaggistiche e funzionali dei luoghi, i parametri ritenuti necessari nelle diverse situazioni per la tutela del più generale assetto del territorio, quali: la superficie territoriale minima per la realizzazione di nuovi edifici, gli indici massimi (o i volumi massimi) ammissibili, le limitazioni connesse a specifici caratteri paesaggistici/ambientali, le condizioni per l'ubicazione degli edifici e i caratteri edilizi dei medesimi, definendo quindi le modalità con le quali la nuova edificazione "funzionale alla attività agricola" si inserisce negli equilibri territoriali consolidati.

Va tenuto presente inoltre che, per l'art. A-21 della LR 20/00, come integrato dall'art.11.6 del PTCP, non possono essere consentiti nuovi edifici nelle "unità fondiari agricole" alle quali erano asserviti edifici di servizio agricolo che, successivamente alla data di recepimento nello strumento urbanistico comunale delle disposizioni di cui alla LR 6/95, sono stati utilizzati per funzioni diverse da quelle agricole, anche in seguito a frazionamento; *la realizzazione di manufatti, funzionali all'esercizio dell'agricoltura è comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui al comma 4 dell'art.A-21 LR 20/00* (trascrizione delle limitazioni alla capacità edificatoria presso la competente conservatoria dei registri immobiliari contemporanea alla variazione catastale).

Lo strumento urbanistico deve inoltre specificare se la realizzazione di nuove costruzioni per servizi agricoli è consentita solo per l'esercizio della attività agricola da parte di IAP (*imprenditore agricolo professionale*) o se è consentita anche per l'esercizio di attività agricola (o gestione dei terreni) da parte di altre figure e, in questo caso, a quali condizioni.

Gli interventi di "recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento" (art. A-19 LR 20/00), funzionali all'attività agricola, dei servizi agricoli esistenti, vengono anch'essi definiti dagli strumenti urbanistici con criteri analoghi a quelli utilizzati per la realizzazione delle nuove costruzioni. Gli interventi suddetti sono consentiti anche per l'utilizzo degli edifici aziendali per *attività agrituristiche*³⁰.

Edifici residenziali agricoli

La realizzazione di nuove costruzioni residenziali va considerata "*necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse*" se riferita alla figura dell' IAP (*imprenditore agricolo professionale*) - in analogia e continuità a quanto già richiesto dalla LR 47/78, art.40 - e nell'ambito di aziende prive di edifici residenziali o di edifici riutilizzabili per la funzione residenziale; la nuova costruzione, se

³⁰ La LR 26/94 elenca le attività definite *agrituristiche* (art.2), definisce come potenziali *operatori agrituristici* (art.5) gli *imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del codice civile* (definizione oggi sostituita dall'art.1 del dlgs 228/2001 - vedi Cap.5) *singoli o associati*, individua le *zone di prevalente interesse agriturstico* (art.6) e prescrive (art.9) che gli immobili utilizzabili a scopo agriturstico siano *i fabbricati rurali esistenti sul fondo ovvero, se il fondo ne è privo, gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati in frazione dello stesso comune o di comuni limitrofi, purché si tratti di strutture strettamente connesse all'attività agricola*; allo stesso art.9 prescrive "*l'esercizio delle attività agrituristiche non può essere utilizzato per superare gli indici fissati dalle norme agricole dei PRG*".

consentita dallo strumento urbanistico comunale, deve rispettare i requisiti elencati all'art.11.5 del PTCP, e in particolare (come per i *nuovi servizi agricoli*):

- la presenza di “programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale” previsti dagli *strumenti di pianificazione* o dai *programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria*, dai quali risulti la coerenza degli interventi edilizi richiesti con l'attività produttiva programmata dall'azienda (negli *ambiti ad alta vocazione produttiva agricola* il PTCP, art. 11.9, prevede che per gli interventi edilizi più significativi possa essere richiesto dallo strumento urbanistico che ogni ULU³¹ abbia i requisiti di reddito richiesti per le misure strutturali),
- gli impegni che il titolare dell'azienda agricola assume in merito ai contenuti del suddetto *programma di riconversione o ammodernamento* (assetto colturale e tipo di utilizzo della nuova costruzione) e alla attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti dallo strumento urbanistico per il territorio nel quale ricade l'azienda.

Anche gli interventi di riuso (se consentiti dallo strumento urbanistico) di edifici non residenziali per uso residenziale in aziende agricole prive di residenza va subordinato al rispetto degli stessi requisiti.

Lo strumento urbanistico dovrà definire, in rapporto alle caratteristiche morfologiche e insediative dei luoghi e in rapporto alle effettive necessità di presenza residenziale in azienda a seconda delle diverse tipologie aziendali³², se consentire nuovi edifici residenziali e, in questo caso, le condizioni e i parametri per il loro inserimento. Per l'art. 11.10 del PTCP non possono comunque essere consentiti nuovi edifici residenziali negli *ambiti agricoli periurbani*; inoltre, per l'art.A-21 della LR 20/00, come integrato dall'art.11.6 del PTCP, non possono essere consentiti nuovi edifici residenziali nelle “unità fondiari agricole” alle quali erano asserviti edifici residenziali che, successivamente alla data di recepimento nello strumento urbanistico comunale delle disposizioni di cui alla L.R. 6/95, sono stati utilizzati per funzioni diverse da quelle agricole, anche in seguito a frazionamento (per l'art. A-21, comma 4, L.R. 20/00 le limitazioni alla capacità edificatoria vanno trascritte presso la competente conservatoria dei registri immobiliari contemporaneamente alla variazione catastale).

Gli interventi di “recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento” (art. A-19 L.R. 20/00) di edifici residenziali utilizzati da imprenditori agricoli professionali (dlgs 99/2004) e da imprenditori agricoli (dlgs 228/2001) vanno definiti in modo articolato dagli strumenti urbanistici, anche con l'obiettivo, in particolare nelle aree marginali, di facilitare attraverso idonee condizioni insediative la presenza di nuclei familiari che assicurino la continuazione dell'attività agricola e il presidio del territorio.

Gli interventi di recupero sono consentiti anche per l'utilizzo degli edifici aziendali per attività agrituristiche³³.

³¹ ULU: unità lavorativa uomo (vedi Cap.5)

³² Il significato di “residenza necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse” va necessariamente approfondito alla luce delle attuali condizioni di mobilità e della verifica delle attività lavorative che comportano la necessità di una effettiva presenza continua sul fondo.

³³ Vedi precedente nota 27

Edifici non più funzionali all'attività agricola

Per gli edifici esistenti in zona agricola non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola l'art. A-21 della L.R. 20/2000 e l'art. 11.6 del PTCP prevedono che il RUE disciplini il loro riuso consentendone le funzioni non connesse all'attività agricola con i seguenti criteri:

- a) per gli edifici *con originaria funzione abitativa* va consentito l'utilizzo residenziale o utilizzi compatibili con la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale; gli ampliamenti e le sopraelevazioni vanno consentiti solo per realizzare un'unica unità immobiliare;
- b) per gli edifici *con originaria funzione diversa da quella abitativa* vanno consentiti utilizzi compatibili con le caratteristiche tipologiche degli edifici e con il contesto ambientale; il PTCP ammette adeguamenti con eventuali modesti ampliamenti per: *pubblici esercizi, attività ristorative e ricettive, attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, religiose*;
- c) per gli immobili di tipologia non abitativa e non di pregio storico-culturale, per i quali non venga prospettato il riutilizzo a fini agricoli, può essere consentita la demolizione senza ricostruzione (per il miglioramento della qualità ambientale e della produttività agricola) con connesse contropartite di natura edilizia (diritti edificatori da trasferire in ambiti limitrofi ai centri abitati – PTCP, art. 11.6, comma 7);
- d) non può essere consentito il *recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi*.

Nel quadro di queste disposizioni della L.R. 20/2000 e del PTCP, gli strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE) devono definire, in rapporto alle caratteristiche ambientali/paesaggistiche e produttive dei diversi luoghi, alla loro infrastrutturazione, e alle caratteristiche quantitative e qualitative del patrimonio edilizio esistente, quali tipi di utilizzo consentire nei diversi contesti, e quali interventi edilizi (rapportati agli usi consentiti e alle caratteristiche degli edifici).

4.6.3 Interventi di modificazione degli assetti morfologici e idraulici

Per l'importanza che nell'equilibrio territoriale assumono gli interventi di modificazione degli assetti morfologici e idraulici, è necessario che gli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento ai caratteri del territorio di loro competenza, definiscano gli interventi di movimentazione dei terreni e idraulici, che per la loro incidenza sull'assetto idrogeologico, sull'assetto morfologico/ambientale e sulla funzionalità idraulica devono obbligatoriamente essere subordinati a verifica di compatibilità ambientale, che dovrà essere effettuata dalla amministrazione comunale congiuntamente agli enti competenti in materia.

Ai fini di questa verifica di compatibilità ambientale si richiamano le disposizioni della *Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi e in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 3/99* (deliberazione della Giunta regionale n.1117/2000), che in materia di vincolo idrogeologico introduce tre diverse forme procedurali rapportate alla effettiva dimensione e impatto delle opere previste, in adeguamento alle disposizioni dell'art.150 della LR 3/99 riguardanti l'autorizzazione *“prevista dagli articoli 7 e seguenti del RD n.3267 del 1923”* per *“gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino*

movimenti di terreno o modificano il regime delle acque". Oltre alle specifiche disposizioni per le procedure indicate e per gli Enti delegati³⁴, è significativa la predisposizione di 3 elenchi di opere (fra le quali sono inclusi interventi di trasformazione del terreno³⁵) ai quali corrispondono differenti gradi di incidenza sull'assetto territoriale (e quindi differenti forme

³⁴ per gli Enti delegati vedi punti 2.1, 2.2, 2.3 della citata deliberazione GR n.1117/2000;

³⁵ stralcio dagli elenchi riguardante solo i movimenti di terra e gli interventi sugli assetti morfologici e idraulici non collegati a opere edilizie o infrastrutturali;

a) opere che comportano autorizzazione: interventi che "comportino consistenti movimenti del terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modificano il regime delle acque":

- scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
- opere di sostegno con profondità di scavo superiore a 1 m. o lunghezza superiore a 10 m.;
- livellamenti di terreno che comportano scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,5m.;
- bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide (con esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali e degli interventi di difesa idraulica e idrogeologica - competenza dei Servizi provinciali di Difesa del Suolo);
- costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo (con le esclusioni sopra riportate);
- bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
- spianamenti di dune costiere;
- perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza);
- disboscamenti, fuori dei casi necessari alla realizzazione delle opere comprese nell'elenco, e dissodamenti di terreni saldi;
- sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 m., (ad esclusione degli interventi di difesa idraulica e idrogeologica - competenza dei Servizi provinciali di Difesa del Suolo);

b) opere che comportano comunicazione di inizio attività: "opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno":

- modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno finalizzate al consolidamento da realizzarsi nell'immediato intorno (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);
- livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,5 m.;
- opere di captazioni di sorgenti;
- opere di sostegno (con profondità di scavo non superiore a 1 m. e lunghezza non superiore a 10 m. (ad es. finalizzate al contenimento di terreni relativi ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti);
- apertura di linee di esbosco a perdere;
- apertura di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti;
- sistemazioni di terreno con opere di drenaggio di profondità non superiore a 3 m (ad esclusione degli interventi di difesa idraulica e idrogeologica - competenza dei Servizi provinciali di Difesa del Suolo);
- pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc;
- palificate e grate eseguite secondo la tecnica della bioingegneria;

c) opere non soggette a richiesta di autorizzazione o comunicazione: "opere di più che modesta entità che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art.1 del RD n.3267/1923":

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione;
- realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc;
- apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale;
- realizzazione di modeste opere di bioingegneria (fascinate e graticciate);
- impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere;
- realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, opere di bioingegneria in genere);
- limitati movimenti di terreno a scopo aziendale, per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 mc;
- perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone diverse da quelle di cui all'elenco della precedente lett.b);
- interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacità di invaso, ad esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto;
- drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ex lege 185/92.

procedurali). Tali elenchi di interventi modificativi degli assetti morfologici e idraulici (in particolare lo stralcio relativo alle diverse forme di movimentazione dei terreni) possono essere presi come riferimento per le disposizioni dei PSC/RUE, con l'estensione di criteri analoghi anche all'esterno delle aree assoggettate a vincolo idrogeologico in ragione delle diversificate cautele individuate dal PSC (non una estensione generalizzata del controllo, bensì una mirata azione rapportata ai diversi gradi di fragilità del territorio; la "direttiva" regionale n. 1117/2000, per es., sottopone ad autorizzazione la "*perforazione per pozzi ad uso domestico in zone di pianura a motivo dei problemi di subsidenza*").

L'estensione del controllo (sempre ad opera dell'Autorità comunale competente in materia urbanistica e di vincolo idrogeologico) ad ambiti territoriali diversi da quelli sottoposti al vincolo idrogeologico, trova la sua legittimazione nell'art.80 del DPR 616/77, per il quale "*le funzioni amministrative relative alla materia "urbanistica" concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente*". Tale nozione ampia di "urbanistica" estende la facoltà del controllo delle trasformazioni del suolo anche a parti diverse da quelle già sottoposte al vincolo idrogeologico. Il RUE può definire e individuare le movimentazioni del terreno che hanno incidenza nell'assetto del territorio e in base al differente grado di incidenza assoggettare l'attuazione di tali interventi a titoli abilitativi differenti (con riferimento a quelli previsti dalla LR 31/2002). Per la valutazione di quali titoli abilitativi richiedere per i diversi tipi di interventi modificativi degli assetti morfologici e/o idraulici, costituisce una significativa disposizione di riferimento (peraltro da rispettare obbligatoriamente nelle aree assoggettate a vincolo idrogeologico) la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n.1117/2000.

5. ELENCO DEI PRINCIPALI TEMI DEL SISTEMA AGRICOLO DA CONSIDERARE NELLA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO RURALE

Azienda agricola	<i>Definizioni ISTAT</i>	<p>Azienda agricola, forestale o zootecnica: "Unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società o ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in forma associata."</p> <p>Quindi i caratteri distintivi sono:</p> <p>a) l'utilizzazione dei terreni per la produzione agricola, forestale, zootecnica (non costituiscono azienda i terreni abbandonati); i terreni possono essere costituiti da uno o più appezzamenti, contigui o non, ricadenti in uno stesso comune o in più comuni;</p> <p>b) l'unità tecnico-economica di produzione facente capo a un conduttore che ne sopporta il rischio</p> <p>I terreni possono essere in proprietà o in affitto. Non costituiscono "azienda agricola" i terreni utilizzati esclusivamente come orti familiari o per allevamenti di uso familiare.</p>
	<i>Definizioni (ai fini del Regolamento) del Reg.(CE) 1782/2003 art.2</i>	<p>azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'<i>agricoltore</i>, situate nel territorio di uno Stato membro, dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agricoltore: una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'art.299 del trattato e che esercita <i>un'attività agricola</i>; - attività agricola: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art.5.
<i>Compendio unico</i>	<i>Digs 99/2004 art.7</i>	<p>ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per <i>compendio unico</i> si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) n 1257 e 1260/1999 e successive modificazioni</p>
<i>Centro aziendale</i>	<i>Definizione ISTAT 2000</i>	<p>Luogo presso il quale sono effettuate le attività di gestione dell'azienda agricola ("complesso dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Esso, in moltissimi casi, comprende le abitazioni del conduttore e dell'altra manodopera impiegata nei lavori agricoli aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo"). Può non coincidere con il centro amministrativo.</p>
<i>SAU (superficie agricola utilizzata)</i>	<i>Definizione ISTAT 2000</i>	<p>L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti</p>

		<p>da frutto.</p> <p>Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, non comprende la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici</p>
<i>Redditività dell'azienda (v. anche Allegato 4)</i>	<i>PRSR della RER</i>	l'azienda possiede una sufficiente redditività quando l'indice reddito/ULU supera una soglia di riferimento che sarà stabilita nelle modalità applicative regionali e sarà differenziata per aree e tipi di intervento
<i>ULU Unità Lavorativa Uomo</i>	<i>Det. DG Agricoltura 2273 del 31 dicembre 2001</i>	<p>Unità Lavorativa Uomo pari a <i>225 giornate/anno di 8 ore ciascuna</i>. Corrisponde alla unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria per la conduzione dell'azienda determinata in base alla <i>tabella di richiesta di manodopera</i> in cui per ciascuna tipologia di coltura e per ciascuna zona altimetrica viene stabilito il corrispettivo di giornate/ha a livello regionale.</p> <p>Il calcolo delle ULU totali necessarie a condurre un'azienda segue una procedura che prevede</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'esame del piano colturale e produttivo dell'azienda per individuare le colture in atto e le rispettive superfici, 2) il raffronto tra i dati quantitativi del piano colturale e la <i>tabella di richiesta di manodopera</i> per calcolare la quantità totale di giornate necessarie per condurre l'azienda, 3) il confronto tra il numero di giornate totali ottenute e l'ULU (225 giornate) per ottenere il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda. <p>Il processo descritto prevede anche una serie di passaggi correttivi nel caso in cui si tratti di colture biologiche (che necessitano di maggiore tempo per la coltivazione rispetto a quello definito dalla <i>tabella di richiesta di manodopera</i>) e nel caso in cui si tratti della fase di impianto di frutteti e vigneti che prevede un impiego di tempo maggiore del periodo di semplice allevamento.</p>
<i>Fabbricati dell'azienda agricola</i>		<p>Residenze</p> <p>Servizi agricoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - magazzini prodotti agricoli; attrezzi agricoli; macchine agricole; fertilizzanti, antiparassitari; - ricoveri animali (stalle bovini, equini; porcilaie; allevamenti avicoli; allevamenti cunicoli; ricoveri ovicaprini; altri; allevamenti uso familiare); - edifici conservazione /trasformazione/commercializzazione prodotti dell'azienda (magazzini frigo ortofrutta; silos; cantine aziendali in rapporto alle superfici vigneti; invasamento e commercializzazione prodotti florovivaistici; magazzini/laboratori connessi apicoltura); - serre fisse; - accessori (forno, pozzo, casella).
<i>Anagrafe delle aziende agricole</i>	<i>Dlgs 173/98 art. 14</i>	<p>L'Anagrafe contiene informazioni su tutti i soggetti, pubblici o privati, anche di natura non imprenditoriale, che vogliono intrattenere rapporti con la P.A. della Regione Emilia-Romagna nel settore agricolo.</p> <p>Per ogni soggetto iscritto l'anagrafe contiene informazioni di tipo anagrafico vero e proprio e il possesso dei terreni che rientrano nella consistenza aziendale.</p> <p>Dal punto di vista tecnico, l'anagrafe è un archivio informatizzato collocato nella rete regionale e accessibile anche su internet che consente la consultazione delle aziende in anagrafe da parte di tutti gli operatori interessati sul territorio.</p> <p>I contenuti informativi dell'anagrafe è specificata nel Regolamento Regionale n. 17/2003 approvato con la</p>

		Determinazione della Direzione Generale Agricoltura n. 012828 del 8/10/03. Per ottenere la certificazione che comprova la qualifica di Coltivatore Diretto o di IAP è obbligatoria l'iscrizione all'Anagrafe delle Aziende Agricole.
Imprenditore agricolo	<i>Dlgs 228/2001 art. 1</i>	<p>La definizione sostituisce l'art.2135 del Codice Civile "E' imprenditore agricolo che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."</p> <p>Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.</p> <p>NOTA La nuova definizione di <i>imprenditore agricolo</i> del dlgs 228/2001, che modifica l'art.2135 del codice civile, rispetto alla definizione precedente introduce le seguenti precisazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> è <i>imprenditore agricolo</i> chi si occupa del ciclo biologico di piante o animali (<i>coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali</i>) e delle attività connesse; col termine <i>animali</i> viene indicato qualsiasi tipo di animale, non riconducibile necessariamente al <i>bestiame</i> tradizionalmente legato al fondo; l'attività di coltivazione o di allevamento può riguardare anche solo <i>una fase</i> del ciclo biologico di piante o animali; l'attività di allevamenti di animali può essere svolta sia su <i>un fondo</i> (non è richiesto uno specifico rapporto animali/terreno) sia su <i>acque di ogni tipo</i> (dolci, salmastre, marine); <p>Come <i>attività connesse</i> vengono indicate: le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti <i>prevalentemente</i> dalla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali; la fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione <i>prevalente</i> di attrezzature e risorse dell'azienda, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e le attività ricettive.</p>
Prevalenza		Per verificare la condizione di <i>prevalenza</i> è necessario procedere ad un confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi, confronto che potrà effettuarsi solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto agronomico e della stessa specie.

IAP Imprenditore agricolo professionale (sostituisce l'imprenditore agricolo a titolo principale)	Dlgs 99/2004 art. 1	<p>“... colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art.5 del Regolamento (CE) n.1257/1999 ..., dedichi alle attività agricole di cui all'art.2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. ... Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art.17 del citato Regolamento (CE) n.1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.” (nel PRSR elenco delle zone svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n.950/97)</p> <p>Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole e qualora nel caso di società di persone almeno un socio abbia la qualifica di IAP, nel caso di società cooperative almeno un quinto dei soci abbia la qualifica di IAP, nel caso di società di capitali almeno un amministratore abbia la qualifica di IAP.</p> <p>NOTA</p> <p>La definizione di <i>imprenditore agricolo a titolo professionale</i> IAP del dlgs 99/2004 (figura che sostituisce l'<i>imprenditore agricolo a titolo principale</i> IATP della L.153/75) porta i requisiti di tempo e di reddito da 2/3 (IATP) al 50% (IAP) e, nelle zone svantaggiate, da 1/3 (IATP) al 25% (IAP). I requisiti di professionalità ai sensi del Reg. (CE) 1257/99 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esperienza continuativa superiore ai 3 anni di conduzione diretta di impresa agricola a pieno titolo di responsabilità; b) titoli di studio a indirizzo agrario (L.441/98, art.3, comma 2); c) esperienza direttiva almeno biennale nel settore agricolo, accompagnata da attività di completamento della formazione professionale; d) sufficiente esperienza di lavoro nel settore agricolo e adeguata formazione professionale, accertata da apposita commissione provinciale (LR 15/97). <p>Il <i>tempo di lavoro complessivo</i> è fissato, in analogia con i regolamenti comunitari, in 225 gg/anno di 8 ore ciascuna (limite minimo di giornate di lavoro per essere IAP: 112.5 gg/anno in zone non svantaggiate, 56.25 in zone svantaggiate).</p> <p>Il <i>reddito da lavoro agricolo</i> è il reddito netto agricolo desunto dal bilancio aziendale.</p> <p>Le <i>zone svantaggiate</i> nella provincia di Bologna sono riportate nell'<u>Allegato 9</u>. L'imprenditore opera in zona svantaggiata se il centro aziendale ricade all'interno della zona svantaggiata e se almeno il 50% della SAU aziendale è inserita all'interno della zona svantaggiata..</p>
Giovane imprenditore agricolo	Dlgs 99/2004 art.3	Comma 1: “... avente una età non superiore a 40 anni” Commi 3 e 4: facilitazioni
Società agricola	Dlgs 101/2005 art. 1	Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo e lavoro e reddito è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di IAP

<i>Imprenditore agricolo</i>	<i>Dlgs 101/2005 art. 1 comma 4</i>	Le disposizioni relative allo IAP si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, <i>pur non in possesso dei requisiti di cui ai c. 1 e 3 (del Dlgs 99/2004)</i> , abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. <i>Entro ventiquattro mesi</i> dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3 pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti.
<i>Coltivatore diretto</i>	<i>L.590/65 art.31</i>	<i>"...sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame."</i> Possono essere coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, i mezzadri, i compartecipanti, gli enfiteuti, i coloni parziari nonché i lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperative.
Settori produttivi	<i>Dlgs 228/01 Allegato 1</i>	<i>"apistico, avicunicolo, cerealicolo-oleaginoso, florovivaistico, pataticolo, sementiero, sughericolo, tabacchicolo, vitivinicolo, zootecnico (produzioni bovine, produzioni oviceprine, produzioni suine, produzioni lattiero-casearie, altri settori)</i>
	<i>PRSR 2000-2006 Misura 1.a</i>	colture pieno campo (cereali, oleoproteaginose, colture industriali), colture sementiere, orticole di pieno campo da consumo fresco, frutticoltura, colture protette (orticole, floricole, vivaistiche, funghi), vitivinicolo, bovini da latte, bovini da carne, suinicolo, avicolo, zootecnico minore (ovicapri, equini, conigli, struzzi, selvaggina, avicoli di nicchia, altri)
<i>Selvicoltura (v. Allegato 3)</i>	<i>PMPF art 1</i>	Attività che si occupa della conservazione, gestione e impianto dei boschi Finalità attività selvicolturale è la valorizzazione dell'ambiente e delle aree forestali mediante salvaguardia e miglioramento degli aspetti ecologici, protettivi, socio-ricreativi e produttivi
	<i>Dlgs 227/2001 art.2</i>	<i>arboricoltura da legno</i> : coltivazioni di alberi in terreni non boscati finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
	<i>Dlgs 227/2001 art.2</i>	<i>bosco</i> : terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e d'arboricoltura da legno; dimensioni. (le regioni danno definizioni proprie). Sono assimilati al bosco: i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, le aree forestali temporaneamente prive di copertura; le radure di estensione inferiore a 2000 mq che interrompono la continuità del bosco.
	<i>Dlgs 227/2001 art.6</i>	Disciplina delle attività selvicolturali
	<i>Dlgs 227/2001 artt.7 e 8</i>	Le regioni istituiscono albi di imprese per l'esecuzione di lavori in ambito forestale. Le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.
<i>Colture no food</i>	<i>Reg. (CE) 2561/99</i>	Le colture no food sono destinate alla produzione di materiali per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano e animale. Per controllare che i prodotti derivanti da tali

colture non vengano destinati al mercato alimentare, i finanziamenti per le colture no food sono vincolati alla sottoscrizione di un contratto tra il produttore e un primo trasformatore o collettore avente come oggetto la materia prima prodotta.

L'elenco delle colture no food è all'allegato I e II del regolamento mentre l'elenco dei prodotti finiti la cui fabbricazione è autorizzata a partire dalle materie prime no food è all'allegato III dello stesso regolamento.

Elenco delle colture no food dall'allegato I

- Kenaf, Hibiscus cannabinus e Chenopodium e altre colture di pien'aria
 - Patate
 - Piselli non destinati alla semina
 - Fave e favette non destinate alla semina
 - Topinambur
 - Ribes nero
 - Frutti della specie Aronia arbutifolia, spino merlo o sambuco
 - Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta
 - Semi di anice, badiana, finocchio, coriandolo, cumino, carvi, bacche di ginepro
 - Curry
 - Semi di fieno greco
 - Spelta, frumento tenero e frumento segalato non destinati alla semina
 - Segala non destinata alla semina
 - Orzo non destinato alla semina
 - Avena non destinato alla semina
 - Granturco non destinato alla semina
 - Sorgo da granella, esclusi gli ibridi destinati alla semina
 - Grano saraceno non destinato alla semina
 - Miglio non destinato alla semina
 - Triticale non destinato alla semina
 - Fave di soia non destinate alla semina
 - Arachidi sgusciate
 - Semi di lino non destinati alla semina né ad usi tessili
 - Semi di ravizzone e di colza non destinati alla semina
 - Semi di girasole non destinati alla semina
 - Semi di ricino non destinati alla semina
 - Semi di sesamo non destinati alla semina
 - Semi di senape non destinati alla semina
 - Semi di cartamo non destinati alla semina
 - Semi di canapa non destinati alla semina né ad usi tessili
 - Lupino amaro
 - Piante, parti di pianta, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandino, salvia
 - Barbabietole da zucchero a patto che non se ne ottenga zucchero
 - Radici di cicoria
 - Rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili da foraggio
 - Materie da intreccio, da imbottitura, o usate nella fabbricazione di scope o di spazzole, prodotti di origine vegetale non nominati o compresi altrove, esempio saggina per scope
-

		All'elenco vanno aggiunte tutte le colture legnose per la produzione di materiale destinato alla <i>biomassa da energia</i>
Allevamenti di bestiame	<i>Dlgs 152/99 art.28,c;7, lett.b)</i>	Le imprese dedite ad allevamenti di bestiame che dispongono di <i>“almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo per ogni 340 kg di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno”</i> (assimilati per quanto riguarda gli scarichi alle “acque reflue domestiche” per l’art.28, c.7, dlgs 152/99) sono soggette alle disposizioni della LR 50/95 e della Deliberazione GR n.570/97 (utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento). Nelle <i>zone vulnerabili</i> individuate nella <i>carta della vulnerabilità</i> di cui alla suddetta deliberazione la quantità massima di azoto per ettaro all’anno è di 170 kg. Gli allevamenti di suini sono regolamentati in modo specifico dalla Deliberazione GR n.641/98. Il peso vivo medio corrispondente ad una produzione di 340 kg annui di azoto, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione, da considerare ai fini della assimilazione alle acque reflue domestiche, è indicato, per le diverse specie allevate, nella Tab.6, Allegato 5, del dlgs 152/99.
<i>Allevamenti non rientranti nell’art.28, c.7, dlgs152/99</i>		I reflui degli allevamenti che non rientrano nei parametri dell’art.28, c.7, del dlgs 152/99 vanno considerati <i>“acque reflue industriali”</i> in quanto <i>“acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”</i> (art.2, dlgs 152/99) e sono quindi assoggettati alla disciplina degli scarichi di cui all’art.28 del dlgs 152/99.
<i>Allevamenti intensivi</i>	<i>Dlgs 372/99</i>	Gli impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o c) 750 posti scrofe rientrano fra le attività elencate nell’All.1 del dlgs 372/99, che il detto dlgs disciplina ai fini della <i>prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento</i> e che subordina al rilascio di <i>autorizzazione integrata ambientale</i> .
Multifunzionalità (v. <u>Allegato 6</u>)	<i>L.57/01 art.7, c. 3, lett b)</i>	Fra gli obiettivi delle politiche agricole <i>“favorire lo sviluppo dell’ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell’imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell’azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione e alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito”</i>
<i>Attività connesse</i>	<i>Dlgs 228/2001 art. 1</i>	Si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla <i>manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione</i> che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di <i>valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge</i>
<i>Aziende Faunistico Venatorie</i> AFV	<i>L.157/92 art. 16</i>	Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie
<i>Agriturismo</i>	<i>LR 26/1994 art. 1</i>	Per attività agrituristiche si intende <i>esclusivamente</i> le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli singoli o associati art.2135 del codice civile (sostituito dal Dlgs 228/2001 art.1), che svolgono attività agricola mediante

		<p>l'utilizzazione della propria azienda</p> <p>L'attività agrituristica prevede l'impiego di materie prime dell'azienda ed edifici rurali esistenti</p>
<i>Contratti con la P.A.</i>	<i>Dlgs 228/2001 art.14</i>	Contratti di collaborazione delle Pubbliche amministrazioni per sostenere l'imprenditoria locale e la valorizzazione di prodotti tipici, con gli imprenditori agricoli che assicurano tutela "delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale"
	<i>Dlgs 228/2001 art.15</i>	Convenzioni delle pubbliche amministrazioni con gli imprenditori agricoli per "attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico"
Sostenibilità (v. Allegato 5)	<i>Rapporto Brundtland, Nazioni Unite, 1987</i>	<p>Secondo la definizione data nel rapporto Brundtland, lo sviluppo per essere sostenibile, deve "soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai loro".</p> <p>La qualità dell'ambiente va considerata come una caratteristica essenziale della qualità della vita in una società e quindi come una caratteristica essenziale della qualità dello sviluppo economico</p> <p>Le variazioni apportate alla natura dalle attività umane devono mantenersi entro limiti tali da non danneggiare irrimediabilmente il contesto biofisico globale e permettere alla vita umana di continuare a svilupparsi</p>
	<i>Dichiarazione di Rio, 1992</i>	<i>Principio 4)</i> Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo
<i>Condizionalità</i>	<i>Reg.(CE) 1782/03 artt. 3, 4, 5</i>	Ogni agricoltore che beneficia dei pagamenti diretti alla produzione previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC), e non solo quelli che aderiscono alle misure sullo Sviluppo Rurale, deve rispettare dei parametri ambientali minimi di base che rientrano sotto il nome di <i>Condizionalità</i> . Questa è sostanziata dal rispetto dei <i>Criteri di Gestione Obbligatorie</i> e delle <i>Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali</i> definiti dal <i>D.M. del 13 dicembre 2004</i>
<i>Gestione del territorio</i>	<i>Reg.(CE) 1257/99 art. 22</i>	Attuazione delle Misure Agro-Ambientali che si sostanziano attraverso l'applicazione dell'ASSE 2 – Ambiente del PRSR 2000-2006
	<i>Nuovo Regolamento per lo sviluppo rurale approvato dal Consiglio Agricolo del 20 giugno 2005</i>	Al fine di affermare lo sviluppo sostenibile dell'attività agricola è necessario sostenere metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse naturali. La proposta di nuovo regolamento individua nell'ASSE 2 – <i>Gestione del Territorio</i> due sottosezioni: "Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni agricoli" e "Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile delle superfici forestali"
<i>Agricoltura biologica</i>	<i>Osservatorio Agro-ambientale</i>	L'agricoltura biologica è un metodo di produzione che non usa sostanze chimiche di sintesi, che conserva e migliora le caratteristiche del suolo, che rispetta la biodiversità e che presta particolare attenzione al benessere degli animali (allevamenti biologici)
	<i>Reg. (CEE) 2092/91 art.6</i>	Il metodo di produzione biologico implica che vengano rispettate le disposizioni tecniche individuate dall'Allegato I del Reg. (CEE) 2092/91, che vengano impiegati solo i fattori di produzione indicati nell'Allegato II del medesimo regolamento, che non vengano impiegati OGM, che vengano impiegati sementi o materiali di propagazione vegetativa biologici
<i>Agricoltura integrata</i>	<i>Disciplinari di</i>	Svolgono produzione integrata le aziende agricole che

	<i>produzione integrata 2005</i>	<p>aderiscono alle seguenti normative:</p> <p>a) azione 1 (produzione integrata) – misura 2f – asse 2 del Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 (Reg. CE 1257/99);</p> <p>b) assistenza tecnica finalizzata alla applicazione delle tecniche di produzione integrata finanziata ai sensi della LR 28/98 - progetti provinciali ed interprovinciali di assistenza tecnica;</p> <p>c) assistenza tecnica finalizzate alla applicazione delle tecniche di produzione integrata previsti dal Reg. (CE) 2200/96 (OCM ortofrutta);</p> <p>d) adozione del marchio collettivo Qualità Controllata (L.R. 28/99);</p> <p>Le indicazioni tecniche sono suddivise in <i>norme vincolanti</i>, espresse come tecniche ammesse o tecniche non ammesse, ed in <i>consigli tecnici</i>, e quindi le pratiche colturali che non sono vincolanti, espresse come tecniche consigliate o tecniche sconsigliate</p>
Impresa agro-industriale	<i>PRSR 2000-2006</i>	Il concetto di impresa agro-industriale ricomprende tutte quelle imprese che svolgono attività nell'ambito della <u>commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli</u>
	<i>D.M. 18 aprile 2005</i>	<p>Il DM ristabilisce le dimensioni delle Piccole e medie imprese (PMI) e dà la seguente classificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>microimprese</i>: meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2mil di euro - <i>piccole imprese</i>: meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10mil di euro - <i>medie imprese</i>: meno di 250 occupati e hanno un fatturato non superiore a 50mil di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43mil di euro
Settori agro-industriali	<i>Del. GR 2639/2003</i>	<p>Il Piano Operativo di Misura per l'attuazione della Misura 1g "<i>miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</i>" del PRSR 2000-2006 elenca i seguenti settori agro-industriali ammissibili per la partecipazione dei bandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ortofrutta - latte - carne - vino - cereali - uova - sementi - altro
	<i>Reg. (CE) 29/2002</i>	<p>Classificazione delle attività economiche <i>ATECO 2002</i> da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti. Tale classificazione avviene per sezioni, sottosezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie. La sezione D, sottosezione A, divisione 15 corrisponde alla classificazione delle "<i>Industrie alimentari e delle bevande</i>".</p> <p>Questa è suddivisa in 9 gruppi che corrispondono ad altrettanti indirizzi produttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>gruppo 1</i>: produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne - <i>gruppo 2</i>: lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce - <i>gruppo 3</i>: lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi - <i>gruppo 4</i>: produzione di olii e grassi vegetali e animali - <i>gruppo 5</i>: industria lattiero-casearia e dei gelati - <i>gruppo 6</i>: lavorazione delle granaglie e di prodotti

		<p>amidacei</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>gruppo 7</i>: produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali - <i>gruppo 8</i>: produzione di altri prodotti alimentari - <i>gruppo 9</i>: industria delle bevande <p>Le classi e le categorie indicate da un numero ciascuna specificano nel dettaglio i contenuti di ogni gruppo (p.es.: il codice <i>DA15.6.1.1</i> corrisponde all'attività "<i>molitura del frumento</i>")</p>
<i>Filiera agro-alimentare</i>	<i>L.R. 33/2002</i>	All'art.2 si definisce filiera industriale " <i>l'insieme delle imprese che concorrono alla produzione, raccolta della materia prima agricola, trasformazione, distribuzione, e commercializzazione di un prodotto agroalimentare</i> ".